

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

esiste un ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal preside Sergio Dante (avente sede di servizio presso la quinta scuola media statale Santa Lucia di Cava de' Tirreni) in data 22 gennaio 1995;

la relazione istruttoria della direzione generale di primo grado, a firma del sottosegretario Carla Rocchi, inviata il 17 settembre 1996 al Consiglio di Stato, evidenzia in maniera chiara i due punti fondamentali del ricorso: *a)* l'autocertificazione del controinteressato, preside Sabino Cozza, rilasciata ai sensi della legge n. 15 del 1968, non trova riscontro né nello stato di famiglia del 2 febbraio 1995, né nel certificato storico di residenza del 9 gennaio 1995, entrambi del suocero Francesco Antonio De Chiara, rilasciati dall'ufficio anagrafe del comune di Salerno e presentati dal ricorrente preside Sergio Dante il 26 aprile 1995. Tale documentazione è completata nell'ordinamento ministeriale n. 321 del 20 novembre 1993, articolo 6-bis, lettera *b*, comma 11, che recita: « Il rapporto di parentela ed affinità entro il terzo grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15 del 1968 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia... »; *b)* l'ordinamento ministeriale n. 321 del 20 novembre 1993 sempre all'articolo 6-bis, lettera *b*, comma 16, recita: « Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare

tempestivamente ai provveditori agli studi la cessazione delle condizioni relativa all'*handicap* e comunque non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità »;

il decesso del signor Francesco Antonio De Chiara era avvenuto il 15 marzo 1995, anno scolastico 1994/1995, durante il quale il preside Sabino Cozza (punti 38) aveva beneficiato del trasferimento a discapito del preside Sergio Dante (punti 98);

appare chiara la condizione di perdita del diritto al trasferimento e del conseguente ritorno alla sede di precedente titolarità, operazione che avrebbe consentito al ricorrente Sergio Dante il trasferimento giuridico per l'anno scolastico 1994/1995 presso la quinta scuola media « Santa Lucia » di Cava de' Tirreni, con la successiva possibilità dell'ulteriore trasferimento per l'anno scolastico 1995/1996 presso la scuola media statale « Trezza », in quanto già titolare di una scuola del comune di Cava de' Tirreni;

le domande di trasferimento per l'anno scolastico 1995/1996 scadevano il 21 marzo 1995, sei giorni dopo il decesso del suocero;

in merito al ricorso straordinario al Capo dello Stato effettuato in data 22 gennaio 1996 avverso la posizione di Sabino Cozza, il ricorrente Sergio Dante si è recato innumerevoli volte presso la direzione generale dell'istruzione di primo grado, per essere messo al corrente dell'andamento del ricorso, senza che sia stato emesso alcun decreto in merito —;

quale sia lo stato del ricorso in oggetto, se nel corso della relativa istruttoria siano stati adeguatamente considerati gli elementi di fatto e di diritto adottati dal ricorrente e, ove ancora possibile, se non si intendano meglio precisare le conclusioni dell'istruttoria medesima, tenendo nel debito conto le considerazioni sopra effettuate, in modo tale da porre il Consiglio di Stato nelle migliori condizioni per decidere tempestivamente circa gli interessi coinvolti nel contenzioso in atto. (4-11978)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato dal Preside Prof. Sergio Dante avverso il mancato trasferimento presso la scuola media « Santa Lucia » di Cava de' Tirreni (SA), è stato respinto con D. P. R. del 23.7.1997 in corso di notifica all'interessato.*

Il decreto suddetto recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 2325/96 del 5.2.1997 che ritiene inammissibili i diversi capi del ricorso e le relative censure.

In particolare, nel parere reso, il Consiglio di Stato ha rilevato che il decesso del genitore del controinteressato Prof. Sabino Cozza, avvenuto in data 15.3.1995, non poteva incidere sul provvedimento di trasferimento per il Comune di Cava de' Tirreni conseguito con effetto dall'anno scolastico 1994/1995, in epoca, cioè, antecedente alla morte del congiunto, il cui decesso non poteva operare retroattivamente sulla legittimità del precedente trasferimento deliberato in vita del congiunto (né il differimento dell'esecuzione di tale provvedimento al termine, dell'anno scolastico, per ragioni didattiche, comporta una conclusione diversa, posto che nel successivo trasferimento alla scuola media « Trezza », come già rilevato, il prof. Cozza non ha beneficiato della norma di favore per l'assistenza al congiunto ormai deceduto, circostanza ignorata dal prof. Sergio) ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per sapere: per quali ragioni, malgrado sia stata sottoposta, dopo essere stata collocata a riposo in data 1° settembre 1993, a visita di accertamento del proprio stato di aggravamento dell'infermità presso la commissione medica dell'ospedale militare di Catanzaro in data 12 luglio 1994 (verbale n. 401/94) risultato notificato dal provveditore agli studi di Reggio Calabria in data 22 dicembre 1994, non si sia provveduto ad oggi alla corresponsione dell'« equo indennizzo » della*

pensione « privilegiata » a favore della preside Rosalba Filocamo, nata a Roccella Ionica (Reggio Calabria). (4-09612)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che alla Preside Filocamo Rosalba, già collocata a riposo dall'1.9.93, è stata respinta la richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.*

Conseguentemente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57 l'istanza di aggravamento presentata dalla medesima preside, non ha potuto essere accolta.

In tal senso sono stati forniti chiarimenti all'interessata dal Provveditore agli Studi di Reggio Calabria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se non ritenga di dover valutare, ai fini dell'insegnamento di alcune discipline scientifiche, la posizione dei laureati in scienze dell'informazione, stante il fatto che gli interessati, pur sostenendo numerosi esami universitari (matematica, fisica I e II), non riescono ad ottenere alcun incarico nelle dette discipline, mentre l'insegnamento dell'informatica può essere affidato a laureati non in possesso di laurea specifica;

se non ritenga di dovere tenere in considerazione nel quadro della valutazione delle classi di concorso dell'ordinanza ministeriale, le legittime aspirazioni dei laureati in scienze dell'informazione, evitando il permanere di una situazione di differenza di trattamento tra laureati in discipline diverse. (4-09616)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto si premette che le scelte operate in materia di titoli di ammissione alle classi di concorso derivano*

da attente valutazioni, recentemente attuate, tra i piani di studio dei titoli medesimi ed i contenuti programmatici dei vari insegnamenti.

Per quanto riguarda le esclusioni segnalate circa la laurea in « Scienza dell'informazione », la cui denominazione attuale è « Informatica », si comunica, comunque, che il titolo in questione non è stato ritenuto idoneo per l'accesso alla classe di concorso 38/A « Fisica » ma è idoneo, secondo il decreto ministeriale n. 334 del 24.11.1994, per l'accesso alla classe di concorso 47/A « Matematica ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ANGHINONI. — Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità. — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore della decisione 96/449/CE, a partire dal 1° aprile 1997 gli impianti di rendering non in grado di rispettare i parametri previsti dalla decisione stessa non potranno più trattare i residui di origine animale provenienti da mammiferi per la produzione di farine di carne da destinare all'alimentazione animale;

poiché la quasi totalità degli impianti italiani non è conforme a tali parametri (su un totale di settanta impianti riconosciuti, i pochissimi provvisti di sistemi a pressione sono in grado di trattare meno del cinque per cento dei tre milioni di tonnellate di residui annualmente prodotti), lo scenario che si profila per l'immediato futuro appare estremamente preoccupante per l'intero settore;

in assenza di un intervento risolutivo del Governo, gli operatori del settore rendering si vedranno costretti a fermare i propri impianti, con conseguente sospensione del ritiro al ritiro di ossa e grassi dagli stabilimenti di macellazione, di lavorazione e dagli esercizi di vendita delle carni —:

quali iniziative intendano adottare al fine di scongiurare il blocco di un'attività

importante sia dal punto di vista igienico-sanitario che commerciale;

se non sia opportuno agire in sede comunitaria allo scopo di ottenere una proroga alle disposizioni di cui in premessa;

se non sia opportuno adottare idonee iniziative affinché i costi di messa a norma degli impianti non ricadano esclusivamente sugli operatori del settore. (4-09144)

RISPOSTA. — Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, cui si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per conto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, l'Unione Europea, con Decisione n. 96/449 del 18 luglio 1996, ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 1997, i residui di origine animale provenienti dalla macellazione debbano venir trattati e trasformati con un procedimento che ne comporti l'esposizione ad alte temperature e l'impiego della pressione.

Nessuna proroga è stata concessa dalle Autorità europee e, anzi, nel corso della più recente ispezione comunitaria in Italia è emersa l'inesistenza di proposte di « slittamento » dei termini di applicazione della Decisione n. 96/449.

Gli aspetti, le difficoltà e le problematiche che scaturiscono dalle disposizioni dell'U.E. hanno costituito l'oggetto di una serie di riunioni, a cui hanno preso parte rappresentanti delle Regioni e di tutte le categorie interessate, nonché di un incontro interministeriale, svoltosi presso questo Ministero.

Da tali iniziative è emerso il concorde orientamento di approntare appropriati strumenti di intervento per risolvere i problemi sollevati dagli operatori del settore, nel contempo investendo direttamente i competenti servizi della Commissione Europea per un approfondito riesame della stessa Decisione n. 96/449.

Tuttavia, nell'imminenza dello scadere del termine prefissato, questo Ministero ha ritenuto opportuno trasmettere agli Assessorati Regionali istruzioni sul comportamento da adottare, a decorrere dal 1° aprile

1997, nell'effettuazione dei controlli — di competenza dei Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. — dell'adeguamento del ciclo di trattamento dei rifiuti di origine animale negli impianti di trasformazione.

Infatti, con nota del 20 marzo 1997, diramata, per conoscenza, anche alle categorie interessate (Assocarni, Assica, Assalzo etc.), questo Ministero ha chiesto agli Assessorati regionali di attivare i competenti Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. per verificare l'adeguamento del ciclo di trattamento degli impianti adibiti alla trasformazione dei rifiuti di origine animale (materiali ad alto e basso rischio), dando comunicazione dei risultati.

Com'è noto, infatti, il D. Leg.vo 14 dicembre 1992, n. 508, che costituisce strumento di attuazione della rigorosa normativa europea sui rifiuti di origine animale, ha investito i Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. del compito di effettuare ispezioni e controlli presso gli stabilimenti di trasformazione.

Lo stesso D. Leg.vo n. 508/92 ha previsto un apposito riconoscimento, da parte del Ministero della Sanità degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei materiali residuali animali.

Dal momento che l'attuazione della Decisione n. 96/449 non comporta modifiche strutturali degli impianti coinvolti, si è ritenuta necessaria la semplice modifica dei relativi decreti di riconoscimento in precedenza rilasciati.

Non è superfluo ricordare, in tal senso, che lettera-circolare del 20 marzo 1997 poneva bene in evidenza che, in mancanza delle informazioni raccolte dagli Assessorati regionali sull'intervenuto adeguamento, caso per caso, degli impianti deputati ad effettuare il prescritto trattamento a pressione, alla data del 31 marzo 1997 i relativi decreti di riconoscimento in precedenza emanati sarebbero stati revocati.

La stessa nota invitava gli Assessorati regionali ad adottare tutte le iniziative più opportune per far sì che tutti gli stabilimenti operanti nel settore anche dopo il 1° aprile 1997 risultassero conformi ai requisiti imposti dalla Decisione n. 96/449/CE o, in alternativa venissero sottoposti ad un

idoneo e « mirato » sistema di vigilanza e di controllo in grado di escludere da parte loro il trattamento di materie prime derivanti da mammiferi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Bruno Viserta Costantini.

ANGHINONI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

nei prossimi giorni si svolgeranno in Mantova le elezioni amministrative per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

tra i candidati alla presidenza della provincia figura la signora Tiziana Gualtieri, dipendente della provincia di Mantova;

la legge n. 154 del 22 aprile 1981 prevede, all'articolo 2, l'ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente dell'ente stesso (n. 7 dell'articolo 2 della legge citata);

lo stesso articolo 2 della legge n. 154 del 23 aprile 1981 prevede come unica alternativa all'ineleggibilità di cui si tratta che l'interessato cessi dalla funzione per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;

tuttavia la candidata alla presidenza della provincia Tiziana Gualtieri non si è dimessa dal proprio ufficio, essendo tuttora dipendente della provincia, presso cui aspira alla carica di presidente;

la candidata/dipendente risulta, al momento, sì in aspettativa, ma unicamente perché attualmente riveste la carica di assessore presso il comune di Suzzara;

tra l'altro l'aspettativa di cui sopra scadrà il 31 dicembre 1997, e pertanto oltre a sussistere l'incompatibilità-ineleggibilità per il disposto della normativa sopra riferita, nel caso in cui venisse effettivamente eletta alla carica di presidente si verificherebbe che la stessa presidentessa

dovrebbe disporre la proroga a sé stessa dell'aspettativa;

è quantomai evidente l'ineleggibilità della candidata alla carica di presidente della provincia di Mantova;

la città di Mantova ha già tristemente conosciuto la vicenda di un candidato ineleggibile (si è trattato del sindaco di Mantova Chiara Pinfari, revocata dal mandato amministrativo dalla Suprema Corte di cassazione, con commissariamento del comune e nuove elezioni con dispendio e sperpero di denaro pubblico);

il nuovo caso di specie ben potrebbe essere chiamato « pinfarata » —:

se non ritenga necessario chiarire una volta per tutte tale aspetto della disciplina relativa alle cause di ineleggibilità a presidente della provincia dei dipendenti del medesimo ente locale. (4-09496)

RISPOSTA. — Tiziana Gualtieri, collocata, a richiesta, in aspettativa senza assegni dalla giunta provinciale di Mantova l'8 luglio dello scorso anno, il 18 marzo 1997 ha presentato domanda di ulteriore collocamento in aspettativa, accolta il successivo 24 marzo dall'Amministrazione provinciale.

Al momento della presentazione della candidatura a presidente della provincia non sussistevano, pertanto, nei suoi confronti cause di ineleggibilità. Ciò in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 111 del 31.3.1994, ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2 ».

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

APOLLONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

Il Consiglio comunale di Valdstico (Vicenza) ha pronunciato all'unanimità un

ordine del giorno al fine di contrastare la proposta di « tagli » fatta dal provveditore agli studi nell'ambito della razionalizzazione e riorganizzazione della rete scolastica provinciale;

l'intenzione del provveditore sarebbe quella di sopprimere la scuola media di Valdstico, una sezione staccata dal « P. Marocco » di Arsiero (Vicenza);

le ragioni alla base della proposta del provveditore sarebbero determinate da due motivi; la scuola di Valdstico non sarebbe da considerare dislocata in territorio montano e non sarebbe molto distante dalla sede-madre di Arsiero;

il plesso in questione risale al 1960, è fornito di ampie aule, nonché di un'attrezzatissima palestra e di uno spazioso cortile interno;

l'amministrazione di Valdstico ha inoltre già approvato un progetto di duecento milioni di lire per lavori di adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza, igiene, agibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i comuni di Valdstico, Pedemonte e Lastebasse fanno parte della comunità montana Alto Astico —:

se la decisione del provveditore sia in contrasto, o meno, con la legge n. 97 del 1994, che prevede proprio per la collettività montana una serie di incentivi e di interventi volti a sostenere e a salvaguardare queste risorse ambientali, sociali e culturali;

se non ritenga che la chiusura di tale scuola media creerebbe notevoli disagi agli studenti, molti dei quali abitano in contrade distanti anche venti chilometri da Arsiero, non servite da trasporto pubblico, e con orari non compatibili con quelli delle lezioni;

se il territorio in questione sia o meno da considerare montano;

se la zona in questione sia o meno da considerare come zona marginale, e dunque penalizzata e da tutelare. (4-09277)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, infatti, il Provveditore agli studi di Vicenza non ha disposto alcun provvedimento nei confronti della scuola media di Valdastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

APOLLONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la zona montana sita tra Arsiero (Vicenza) e Lavarone (Trento) e la vallata dell'Astico sono tuttora prive del servizio di telefonia cellulare fornito dalla Società « Telecom Italia Mobile »;

nonostante la suddetta società dichiarata da tempo di aver coperto almeno circa l'ottantacinque per cento del territorio nazionale, per gli abitanti delle zone montane i problemi rimangono —:

se tale situazione sia in contrasto o meno con la legge n. 97 del 1994 che prevede proprio per la collettività montana una serie di incentivi e di interventi volti a sostenere e a salvaguardare queste risorse ambientali, sociali e culturali;

se in territorio in questione sia, o meno, da considerare montano;

se la zona in questione sia o meno, da considerare come zona marginale, cioè penalizzata, e dunque da tutelare;

se non ritenga che la possibilità di usufruire di tale servizio, considerate le particolari situazioni ambientali ed atmosferiche del territorio in questione, possa risultare talvolta di vitale importanza in svariati casi di pericolo. (4-09506)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la convenzione stipulata*

tra il Ministero delle comunicazioni e le società concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) ed Omnitel Pronto Italia (OPI) assegna alle medesime società un ragionevole lasso di tempo per raggiungere le previste percentuali di copertura; copertura che, comunque, non può essere assicurata sul 100% del territorio.

Premesso quanto sopra si fa presente che la TIM ha comunicato che il programma 1997 non prevede interventi impiantistici per garantire la copertura radioelettrica della zona montana compresa tra Arsiero (Vicenza), Lavarone (Trento) e la Vallata dell'Astico in quanto, precisa la società concessionaria, essendo il servizio radiomobile basato sulla trasmissione di segnali radio, la presenza di zone montuose, come nel caso in esame, genera frequenti zone d'ombra ostacolando la propagazione del segnale.

La concessionaria ha inoltre precisato che, ai fini della copertura del territorio, vengono privilegiate le zone più densamente popolate e le località interessate da un flusso turistico significativo; per i servizi di emergenza di particolare natura, cioè quelli necessari per far fronte a calamità o soccorsi in zone impervie, in ottemperanza a quanto disposto dalla convenzione, su richiesta motivata del Ministero delle comunicazioni, è disponibile ad assicurare la copertura di aree specifiche.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha fatto presente che nel piano di sviluppo 1997 sono previsti due nuovi siti, quello di Lavarone, che offrirà copertura a tratti lungo la SS 350 fra Lastebasse e S. Pietro V. d'Astico e quello di M. Verena che offrirà una copertura di emergenza alle zone montuose più elevate tra Arsiero e Lavarone ad eccezione della valle lungo la quale si snoda la SS 350 e di una fascia di territorio che attualmente è coperta dal sito di Canove di Roana.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ARMAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

a Genova il circolo didattico di San Teodoro che, secondo il piano di raziona-

lizzazione e riorganizzazione della rete scolastica, dovrebbe essere soppresso, non è assolutamente sottodimensionato: infatti, esso ha attualmente 34 classi, che saranno 36 nel settembre di quest'anno, di cui 6 prime classi tutte sature di alunni;

vi sono nel comune di Genova ben 10 circoli didattici con numero minore di classi, tra cui D/D Pontedecimo, 25 classi; D/D S. Fruttuoso, 26 classi; D/D Cornigliano, 27 classi; D/D S. Giovanni Battista, 28 classi; D/D Marassi, 29 classi;

la logica territoriale viene ad essere completamente stravolta, perché si sopprime il circolo che dà nome al quartiere, ubicato nella zona centrale del quartiere, mentre si mantiene il circolo di San Francesco da Paola, istituito successivamente, più piccolo, con meno alunni e meno classi, in numero stabile o addirittura in diminuzione, e soprattutto vicinissimo al circolo Lagaccio;

il circolo didattico San Teodoro ha da molto tempo realizzato parametri di efficienza e di efficacia che lo hanno portato a svilupparsi culturalmente e nel servizio con riflessi di grande crescita, anche nel numero degli utenti: si è dotato di *hardware* informatici al *pentium*, con procedure informatizzate per ogni atto e di strutture all'avanguardia, quali fotocopiatrici laser; ha abolito da tempo le barriere architettoniche, a norma della legge n. 118 del 1971, per i disabili; si è posto con un ruolo guida nella formazione e aggiornamento qualificati ai docenti genovesi; ha realizzato una « scuola aperta » al quartiere e al territorio sino alle ore 22 di ogni sera; ha in carico 5 corsi di alfabetizzazione per adulti, anche serali, con progetti scuola-lavoro per portatori di *handicap*, progetti di inserimento Sert, progetto Ascanio sulla scuola materna; ha in gestione anche due scuole materne comunali e una privata;

il comune di Genova ha investito molto danaro della collettività per ristrutturare totalmente l'edificio di direzione, con protezione passiva di allarme degli uffici di direzione e segreteria;

il circolo didattico di San Teodoro ha progettato interventi mirati sui portatori di *handicap* con richiesta di fondi ministeriali la cui gestione è strettamente correlata alla visione sistemica del circolo stesso;

il clima di estrema positività del circolo verrebbe stravolto irrimediabilmente da gestioni alternative —:

quali siano le ragioni che porterebbero all'inusitata e immotivata soppressione del circolo San Teodoro in questione;

quali iniziative si intendano assumere in merito alla situazione rappresentata, al fine di tutelare l'utenza del circolo didattico di San Teodoro, che si troverebbe ingiustamente penalizzata qualora venisse confermato il provvedimento di chiusura in oggetto. (4-09652)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla SV. Onorevole.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Genova, dopo aver definito l'organico delle classi, ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento nei confronti del Circolo Didattico di San Teodoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BAMPO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco e del dipartimento di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, in data 2 giugno 1997 è stata disposta la chiusura in via cautelare della sede utilizzata dall'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « T. Catullo » sito in via Caffi n. 33, ex vecchio ospedale, con sospensione di ogni attività

didattica, in quanto ritenuta non agibile per gravi carenze strutturali ed impiantistiche;

i millecento alunni rimasti senza aule sono stati trasferiti in altre sedi d'emergenza con inevitabili disagi;

la situazione di rischio si trascinava ormai da mesi e più volte il preside aveva chiesto un intervento da parte del comune;

il sindaco di Belluno, nonostante fosse a conoscenza già da tempo della situazione di pericolo in cui versava l'istituto professionale « T. Catullo », non ha provveduto tempestivamente ad assicurare agli studenti la possibilità di fruire del servizio scolastico nel miglior modo possibile —:

se non ritengano necessario assumere le opportune iniziative affinché il sindaco di Belluno sia posto nelle condizioni di far fronte alle richieste del preside;

se attraverso gli uffici del provveditorato possa essere individuata la possibilità di comodato o di affitto di aule presso l'istituto privato « Agosti », come già da tempo richiesto dal preside. (4-10638)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli Studi di Belluno ha precisato che nell'edificio scolastico di Via Caffi n. 33, ex ospedale civile, nel quale erano ospitate alcune classi dell'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « C. Catullo » di Belluno, per un totale di n. 130 allievi, già in data 12 maggio 1997, era stata segnalata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, da parte del Preside dell'istituto, la presenza di vetri pericolanti, vetri che i Vigili del Fuoco hanno rimosso, non mancando nel contempo di evidenziare la vetustà dell'immobile e la necessità di accurata verifica generale e di lavori di consolidamento.*

A seguito delle risultanze del sopralluogo richiesto dal Preside dell'istituto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed effettuato in data 23 maggio 1997 il Provveditore agli studi di Belluno con nota del

31.5.1997 ha segnalato al sindaco della città che il Preside dell'istituto, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 417/97, avrebbe disposto l'immediata chiusura, in via cautelare dell'edificio scolastico di via Caffi e il funzionamento in orario pomeridiano in altre aule delle classi ivi ospitate.

Detta chiusura è stata effettivamente disposta dal Preside in data 2 giugno 1997.

Alla stessa data, tuttavia, l'amministrazione comunale di Belluno ha comunicato che le n. 6 aule necessarie per l'istituto « Catullo » erano state individuate nell'edificio della scuola media « Nievo » di Via Mur di Cadola e che le stesse sarebbero state rese disponibili dal giorno successivo.

A decorrere dal 3 giugno 1997 gli allievi sono stati, infatti, accolti nelle aule del suddetto edificio e non si è reso necessario far ricorso all'orario pomeridiano.

Tale soluzione è stata scelta dall'Amministrazione comunale in quanto priva di costi per l'amministrazione medesima.

Si ritiene opportuno precisare infine che i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico, sede dell'istituto « Catullo », finanziati anche ai sensi della legge 488/86, dovrebbero essere completati per l'inizio del nuovo anno scolastico, e, una volta effettuato il collaudo di rito le n. 18, aule ivi esistenti potranno essere tutte utilizzate dall'istituto stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BERSELLI e FINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

l'Accademia di belle arti di Ravenna è la massima istituzione artistica ravennate e si integra perfettamente nell'immagine di « capitale delle arti visive », per la quale la città è da sempre conosciuta nel mondo;

è anche di importanza strategica, perché le province di Ravenna, Forlì e Rimini hanno un'altissima concentrazione di scuole ad indirizzo artistico e la pro-

vincia di Ravenna da sola ha la più alta concentrazione di scuole artistiche d'Italia;

gli studenti, consci del ruolo che vivono, non capiscono le ragioni per cui l'Accademia di belle arti di Ravenna continui a soffrire di inefficienze tecnico-amministrative che creano limiti alla loro istruzione e alla loro futura professionalità, oltreché danni all'immagine di questa pubblica istituzione;

i corsi complementari ogni anno iniziano con ritardi di mesi rispetto all'apertura scolastica e altrettanto succede con le nomine dei supplenti;

la biblioteca della scuola viene aperta poche ore la settimana e solo per gli ultimi mesi dell'anno accademico, impedendo così la consultazione del materiale librario agli studenti;

gli studenti dell'Accademia di belle arti chiedono di partecipare attivamente alla risoluzione di questi problemi, e chiedono che sia presa in considerazione la bozza del regolamento dell'Accademia di belle arti di Ravenna (attualmente non esiste alcun regolamento) elaborata congiuntamente ai docenti; inoltre chiedono più fondi per l'organizzazione delle mostre didattiche;

nonostante i gravi problemi sopraelencati, l'Accademia di Ravenna ha avuto in questi ultimi anni un considerevole aumento degli iscritti (negli ultimi tre anni è quasi raddoppiato), tale da rendere insufficienti i locali che ospitano la scuola e tale da richiedere la presenza degli assistenti, con i quali si risolverebbe il problema delle supplenze;

in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996, gli studenti delle Accademie di belle arti sono esclusi dall'insegnamento delle materie artistiche nelle scuole medie e superiori del territorio nazionale, in quanto le stesse non vengono adeguate alle normative europee (le Accademie di belle arti nella Comunità europea sono università a tutti gli effetti) e paradossalmente

solo i laureati nelle Accademie estere possono insegnare in Italia —:

quali siano le valutazioni in merito a quanto appena esposto e se il Governo stia progettando di modificare opportunamente la normativa vigente, anche completando la riforma delle Accademie, trasformandole in università, tenendo conto che l'arte di oggi sarà il patrimonio di domani e va quindi tutelata, salvaguardandone innanzitutto l'insegnamento e la portata formativa nelle scuole;

quali eventuali ulteriori urgenti iniziative ritenga di adottare per risolvere i problemi sopra denunciati. (4-09624)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che l'Accademia di Belle Arti di Ravenna è una istituzione scolastica legalmente riconosciuta sulla quale la vigilanza da parte di questo Ministero si limita all'invio di un commissario governativo con il precipuo compito di sovrintendere lo svolgimento delle due sessioni di esami.*

Trattandosi di un'istituzione non statale questa Amministrazione può solo invitare l'istituzione in parola ad adoperarsi per rimuovere ogni ostacolo e ad un suo ordinato e regolare funzionamento.

Comunque, dalla relazione redatta dal commissario di governo, in occasione dell'ultima sessione si è appreso che pur con alcune difficoltà « il funzionamento è buono e dovuto alle capacità ed operosità del direttore e degli amministrativi ».

Si fa presente, infine che le questioni riguardanti la riforma in senso universitario delle Accademie e dei Conservatori e quelle della revisione dei relativi titoli di studio sono all'attenzione del Parlamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

in data 23 luglio 1996, il sindaco di Modena ha chiesto formalmente al Mini-

stro dell'interno l'allontanamento del segretario generale titolare, dottor Greco Teodosio, in servizio presso quel comune da circa trent'anni, a causa di una intervista critica nei confronti del Pds, intervista dallo stesso segretario rilasciata al quotidiano locale *Resto del Carlino*;

il ministero non ha ritenuto di assumere alcun provvedimento disciplinare, non esistendone i presupposti;

il ministero, però, ha ritenuto di allontanare di fatto dalla sua sede il dottor Greco, assegnando allo stesso prima alla reggenza per un mese e poi presso la provincia di Varese;

il segretario generale, dottor Greco, ha impugnato al Tar di Bologna i suddetti provvedimenti, emessi illegittimamente allo scopo di allontanarlo dalla sua sede per soddisfare la pretesa del sindaco;

le motivazioni del provvedimento ministeriale di reggenza, secondo cui esso era stato determinato dalla oggettiva esigenza dell'amministrazione provinciale di Varese, sono risultate pretestuose anche a seguito delle dichiarazioni espresse dall'amministrazione provinciale di Varese, che non ravvisa né la necessità, né l'opportunità di sottrarre dette funzioni al vice segretario generale, dottor Campanelli, che già le svolgeva, prima ancora del collocamento a riposo del segretario titolare;

l'espedito, escogitato dal ministero ha portato poi a creare la vacanza della segreteria generale del comune di Modena, « opportunamente » affidata alla vice segretaria, non in possesso, a quanto risulta all'interrogante, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi di segretario generale, ma di notoria fede « pidiessina »;

è ancora più sconcertante il fatto che si siano create queste opportunità proprio nel momento in cui il Pds modenese è oggetto di indagini della magistratura per diversi reati ed in presenza di numerose denunce presentate dallo stesso segretario generale del comune, dottor Greco, alla magistratura ordinaria e contabile;

tutto ciò, è accaduto nei confronti di un funzionario dello Stato che ha avuto sempre ottimi giudizi da tutte le amministrazioni presso cui ha prestato servizio e numerose onorificenze da parte del Capo dello Stato —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto appena esposto e se non ritenga necessario ed urgente che non vengano frapposti ulteriori ostacoli al dottor Teodosio Greco, nell'espletamento delle funzioni di segretario generale del comune di Modena. (4-09645)

RISPOSTA. — *La questione, proposta dalla S.V., ha formato oggetto di diffusa relazione in occasione della risposta fornita alla I Commissione Permanente della Camera l'11 giugno scorso dal Sottosegretario delegato, On. Vigneri in occasione dello svolgimento di interrogazione analoga.*

Si ritiene pertanto utile rinviare la S.V. al contenuto della risposta del Governo, nel testo pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media Felice Ressico di Palestro Lomellina (Pavia), edificata nel 1962, è attualmente in discrete condizioni architettoniche;

tale istituto era all'ultimo posto nella graduatoria delle scuole che avrebbero, probabilmente, dovuto essere soppresse (il decimo per l'esattezza);

la scuola media del comune di Confienza, che dista da Palestro circa 4 chilometri, occupava il secondo posto nella graduatoria degli istituti che dovevano essere chiusi e tale chiusura era stata prevista già per il prossimo anno scolastico;

adesso la situazione si è capovolta a sfavore dell'istituto Felice Ressico, che è passato dalla decima posizione alla terza, mentre la scuola media di Confienza non

risulta più nella lista delle scuole esposte al rischio di una probabile chiusura —:

se non ritenga opportuno verificare i criteri in base ai quali sono stati adottati i provvedimenti relativi ai suddetti istituti, che potrebbero apparire faziosi ed arbitrari. (4-10307)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, infatti, il Provveditore agli Studi di Pavia non ha adottato alcun provvedimento nei confronti della scuola media « Felice Ressico » di Palestro Lomellina.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BIELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

alcuni comuni della provincia di Crotona, ed in particolare i comuni di Carfizzi, Pallagorio, San Nicola dell'Alto e Umbriatico, costituiscono un particolare insediamento culturale e linguistico, legato all'insediamento albanese e alla lingua arbëreshe;

tali comuni distano tra loro e dalla provincia di Crotona anche più di 30 chilometri; le strade risultano essere spesso poco praticabili, di montagna e talora addirittura interrotte durante la stagione invernale;

le disposizioni contenute nel decreto ministeriale concernente il piano di razionalizzazione della rete scolastica nazionale, che dedica per l'appunto cura particolare alle scuole dei piccoli comuni, delle comunità montane, delle zone disagiate e al rispetto delle particolarità culturali, nonché le delibere dei consigli comunali delle località in oggetto, dei distretti scolastici interessati, dei collegi docenti delle scuole elementari e secondarie di primo grado coinvolte nel piano di razionalizza-

zione predisposto dal provveditorato agli studi di Crotona, sono tutte concordi nel voler provvedere ad un accorpamento per verticalizzazione delle scuole medesime, salvaguardando gli insediamenti formativi dei singoli comuni;

tale indirizzo risponde alle linee progettuali di riordino dei cicli scolastici di recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri;

tale verticalizzazione salvaguarderebbe non solo le unità scolastiche nei singoli comuni, l'identità culturale e linguistica arbëreshe, la possibilità stessa di effettiva partecipazione democratica agli organi collegiali della scuola, sempre più importante nel quadro predisposto dalla legge sull'autonomia scolastica;

le decisioni del provveditorato di Crotona sono al contrario tali da sopprimere di fatto l'autonomia delle singole sedi scolastiche dei comuni di cui sopra, accorpandole quali succursali a sedi distanti, di disagiata raggiungibilità e tali da impedire un reale interscambio culturale e collegiale delle singole realtà scolastiche —:

se e come intenda provvedere al fine di salvaguardare gli insediamenti scolastici e formativi dei comuni di Carfizzi, Pallagorio e San Nicola dell'Alto. (4-10982)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Crotona, malgrado il D.I. n. 176 del 15.3.97 prescrivesse l'aggregazione di 3 scuole medie autonome, ha disposto, sulla base di una sintesi operativa tra i contrastanti pareri del Consiglio Scolastico Provinciale, degli Enti locali e delle Organizzazioni Sindacali, la soppressione della scuola media di S. Nicola dell'Alto, con una popolazione scolastica meno numerosa rispetto ad altre scuole nell'ambito delle aree interne, che è stata aggregata, come sezione staccata, alla scuola di Pallagorio, distante soltanto 10 Km di percorso stradale facilmente percorribile.

È stata anche soppressa la scuola media di Papanice, priva del preside titolare e verticalizzata sul Circolo Didattico dello stesso Comune al fine di garantire sul territorio la presenza di un dirigente scolastico.

In tal modo si ritiene che nessuna istituzione scolastica nei Comuni di Carfizzi, Pallagorio e San Nicola dell'Alto sia stata danneggiata e nessun effetto negativo coinvolgerà gli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Si ritiene, infine, di dover precisare che il Comune di Umbriatico non fa parte dell'insediamento albanese e di lingua arbreshe della provincia di Crotone e che un eventuale accorpamento esclusivamente per verticalizzazione delle scuole in parola, avrebbe provocato, all'interno della provincia, la perdita di altre autonomie sia per i Circoli didattici che per le scuole medie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOCCHINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

nel comune di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è in atto la costruzione di un edificio ad uso scolastico in via Nuziale Sant'Antonio;

nonostante i lavori del predetto immobile siano iniziati da circa dieci anni, allo stato è più evidente una situazione di degrado e di abbandono della struttura, diventata meta dei malfattori e, soprattutto, ritrovo per tossicodipendenti;

le inadempienze coinvolgono varie amministrazioni, tra le quali quella del comune di Trentola Ducenta -:

se non ritenga opportuno intervenire presso le competenti autorità per conoscere i motivi di tale ritardo ed i tempi previsti per il completamento dell'opera.

(4-05605)

RISPOSTA. - *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interrogazione parlamentare, in oggetto indi-*

cata, tenuto conto che il Ministero dei Lavori Pubblici - al quale l'interrogazione medesima è diretta - ha osservato che la questione sollevata, concernente il completamento di un edificio scolastico nel Comune di Trentola Ducenta, esula dalla propria competenza.

Al riguardo, si fa presente, sulla base degli elementi acquisiti, che per il completamento dell'edificio scolastico in parola il suddetto Comune ha chiesto alla Regione Campania un ulteriore finanziamento, non essendo risultato, a tal fine, sufficiente il finanziamento complessivo di L. 1.800.000.000, a suo tempo assegnato allo stesso Comune ai sensi della legge 488 (articolo 11) del 9.8.1986 e destinato all'eliminazione dei doppi turni nelle scuole elementari.

Da notizie ultimamente acquisite dal Provveditore agli Studi di Caserta, presso l'Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Campania, risulta che, nell'ambito degli stanziamenti attribuiti alla Regione medesima ai sensi della legge n. 23 dell'11.1.1996, al completamento dell'edificio scolastico in Via Nuziale Sant'Antonio del Comune di Trentola Ducenta sarà destinato un finanziamento di L. 1.400.000.000.

Lo stesso Provveditore agli Studi, al quale la presente viene inviata per conoscenza, resta impegnato a vigilare affinché il problema segnalato sia risolto al fine di assicurare alla popolazione scolastica interessata il corretto adempimento dell'obbligo scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOVA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

in data 27 marzo 1997 il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha emanato una nota (la n. 1867) in cui si stabilisce la chiusura della scuola elementare (allocata in un plesso scolastico a tal fine costruito) presso la frazione di « Basilea » in Locri (RC);

detta scuola elementare ha una popolazione scolastica di ventinove alunni di cui tre sono portatori di *handicap*;

la scuola elementare di « Basilea » è frequentata anche da alunni delle limitrofe frazioni e si trova al centro di una zona a forte rischio di devianza minorile;

la decisione di soppressione della scuola suscita profondo malessere tra i ragazzi e la popolazione anche per il fatto che nel primo provvedimento di razionalizzazione, adottato dal provveditore per le scuole della provincia di Reggio Calabria, non era stata prevista la soppressione della scuola di « Basilea » —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per impedire la chiusura della scuola elementare di « Basilea ».

(4-08852)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

La normativa vigente in materia di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 prevede che tutti i plessi di scuola elementare funzionanti con meno di 50 alunni sono sottodimensionati e pertanto devono essere soppressi: deroghe sono consentite soltanto per i plessi di montagna e piccole isole ed ove si riscontrino particolari situazioni di disagio.

Il plesso di Basilea, frazione di Locri (RC), funzionante per 27 alunni, distribuiti su due pluriclassi (3+7 e 6+5) ed una monoclasse per 6 bambini di V è ubicata vicino ad altri plessi dello stesso Circolo Didattico.

Per i motivi suesposti e pur tenendo nella dovuta considerazione che la scuola è ubicata in una zona a forte rischio di devianza minorile, il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha disposto la soppressione del plesso in parola con il parere favorevole di Consiglio Scolastico Provinciale.

Gli alunni interessati sono confluiti nel plesso « Santa Monica » dove funzionano 5 monoclasse per 52 alunni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo estivo l'attività dell'ufficio postale della frazione di Cassibile (Siracusa), secondo una prudente valutazione, si quadruplica a causa del massiccio spostamento di cittadini verso le zone balneari;

l'insufficienza di personale nell'ufficio postale rende la situazione insostenibile con grave danno per gli utenti costretti a lunghe file ed a snervanti attese e per gli stessi lavoratori obbligati dalla situazione a gravosi carichi di lavoro ed a rinunciare al godimento delle ferie —:

se non intenda assumere immediate iniziative presso l'ente Poste al fine di dare risposte positive alle giuste istanze dei lavoratori e degli utenti con l'applicazione di unità aggiuntive — almeno per i mesi di luglio ed agosto — presso l'ufficio postale di Cassibile al fine di consentire agli operatori la possibilità di un sereno svolgimento dei propri compiti ed ai cittadini la possibilità di un servizio adeguato anche con l'ampliamento degli orari di apertura, comprendo anche le ore pomeridiane.

(4-11154)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che, per soddisfare l'eccezionale richiesta di servizi da parte degli utenti e dei numerosi turisti presenti nella zona di Cassibile nel periodo estivo, ha disposto l'utilizzazione di altre due unità nel turno antimeridiano dell'ufficio postale della predetta località.*

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CARDIELLO. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in località Borgo San Lazzaro, frazione del comune di Serre (Salerno), ubicata in prossimità della tenuta di Persano, si sono verificati numerosi casi di leucosi enzootica bovina, accertati dalla U.O. ve-

terinaria del distretto sanitario n. 102 di Eboli, della Asl Salerno/2;

il sindaco di Serre ha ordinato l'isolamento e l'abbattimento di numerose mucche da latte infette, la disinfestazione delle stalle e tutte le altre misure di risanamento a tutela dei vitelli lattanti e dei capi sani;

il 30 per cento delle quattordici stalle visitate è stato trovato infetto;

i capi in questione sono stati importati dal nord Italia e in meno di venti giorni, l'infezione ha mandato al macello decine di bestie;

trattandosi di piccole aziende a conduzione familiare, ingente risulta il danno economico subito dagli allevatori;

l'indennizzo del danno subito sembra variare tra le 250 e le 750.000 lire a capo, a fronte del valore singolo di circa due milioni —:

se intendano avviare indagini atte ad appurare se il fenomeno morboso sia circoscritto alla zona di Serre, oppure abbia avuto origine nell'area di importazione;

se possano prevedere forme di risarcimento più congrue, trattandosi di piccole aziende che hanno subito, in un brevissimo arco di tempo, il quasi totale svuotamento delle proprie stalle, rimanendo prive di altri introiti per il sostentamento familiare.

(4-05823)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per conto del Dicastero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.*

In base ai dati trasmessi dall'Azienda Sanitaria Locale « Salerno 2 », si evince che le indagini svolte presso gli allevamenti bovini insistenti nel territorio del Comune di Serre (Salerno), dall'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario n. 101 di Eboli (Salerno) e dal Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della stessa A.S.L./SA 2, hanno permesso di individuare 9 focolai di leucosi bovina enzootica, per un

totale di 51 capi reattivi, in alcuni allevamenti concentrati nella medesima zona.

Nei riguardi degli animali infetti sono state adottate tutte le misure previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 (« Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica »).

Per quanto riguarda la provenienza del bestiame infetto, gli allevatori della zona hanno riferito di aver effettuato numerosi acquisti di capi bovini nel periodo 1980-1990, ma di non poter esibire copia della relativa documentazione sanitaria, in quanto all'epoca essa non era richiesta.

Per le introduzioni negli allevamenti di animali provenienti da aziende site nel territorio italiano effettuate negli ultimi quattro anni, infatti, è stato possibile riscontrare il rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 358/96.

Del resto, nella Regione Campania il piano di risanamento della leucosi bovina enzootica è stato sempre volontario, fino all'emanazione del citato decreto ministeriale n. 358/96.

Peraltro, nessuno degli allevatori danneggiati dall'insorgenza dei focolai aveva chiesto, in precedenza, di aderire al piano volontario per il risanamento degli allevamenti e la profilassi contro la leucosi bovina enzootica.

Quanto all'ammontare delle indennità di abbattimento dei bovini risultati affetti da leucosi enzootica, si precisa che tali somme vengono stabilite annualmente dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, tenendo conto del valore di mercato degli animali (specie, categorie, età, etc.), in base a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 28 maggio 1981, n. 296.

Nel caso degli allevatori del Comune di Serre, la misura massima dell'indennità di abbattimento dei bovini affetti da leucosi enzootica è di lire 663.000 a capo (articolo 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1996 ed articolo 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996).

La normativa testé citata prevede, altresì, un incremento dell'indennità fino al 50%

per capo, a vantaggio degli allevamenti bovini che non superino i dieci capi complessivi.

Inoltre, sono previste delle maggiorazioni allo scopo di favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati, che vengono ricavate dalla percentuale dei capi infetti in relazione agli animali presenti in allevamento (articolo 5, Legge 2 giugno 1988, n. 218).

Tutte le spese in questione gravano sui previsti stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Bruno Viserta Costantini.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 marzo 1997 il provveditore agli studi di Salerno comunicava al preside della scuola media di Ogliastro Cilento (Salerno) e per conoscenza al sindaco di Prignano Cilento (Salerno), che l'ufficio scolastico provinciale aveva proceduto per l'anno 1997-1998 alla soppressione di numerose scuole dislocate su tutto il territorio provinciale;

il provveditore agli studi di Salerno nella missiva comunicava che la riorganizzazione della rete scolastica aveva tenuto conto di numerosi parametri di valutazione che lo avevano indotto ad evitare la soppressione di alcune istituzioni con un numero di alunni per classe inferiore a quindici;

nella stessa lettera l'ufficio, in applicazione del decreto n. 177 del 15 marzo 1997, concernente la formazione delle classi per l'anno scolastico 1997-1998, annunciava di non poter autorizzare la prima classe della scuola media di Prignano, atteso che il numero previsto di alunni era inferiore ad undici;

la scuola media di Prignano, sezione staccata di Ogliastro Cilento, nel mese di febbraio aveva raggiunto il numero di nove iscrizioni per la prima classe;

nel mese di aprile si aggiungevano, alle nove originarie, altre due domande di frequenza alla prima classe;

il provveditore agli studi di Salerno richiamava l'attenzione del preside della scuola media di Ogliastro Cilento e del sindaco di Prignano, sulla possibilità, offerta dallo stesso decreto su citato, di accogliere nella stessa classe alunni iscritti ad anno di corso diversi;

in seguito alla comunicazione del provveditore agli studi, il preside di Ogliastro informava i rappresentanti di classe della scuola media di Prignano;

la cittadinanza, venuta a conoscenza del provvedimento, invitava il sindaco e la giunta alla convocazione di un consiglio comunale in seduta straordinaria per discutere sulla vicenda che coinvolgeva la scuola locale;

si tratta di una località di circa mille abitanti, ubicata nel cuore del Cilento, in zona montana;

la prima classe del plesso di Cicerale (Salerno), sezione staccata di Ogliastro Cilento, è stata confermata con undici unità iscritte;

in caso di soppressione gli alunni di Prignano dovrebbero frequentare la scuola di Ogliastro oppure altri plessi limitrofi;

sarebbe questa un'evenienza che procurerebbe alla cittadinanza notevoli disagi, considerato che la zona non è raggiunta da mezzi di trasporto pubblici;

in un comune montano, a forte vocazione agricola, con famiglie in molti casi monoreddito, l'utenza non riuscirebbe a far fronte alle spese di trasporto necessarie alla frequenza delle lezioni in altre sedi;

questa malaugurata evenienza potrebbe portare a fenomeni di dispersione scolastica, in un'area già ad alto tasso di analfabetismo;

la soppressione di una prima classe costituisce un precedente pericoloso, che

porterebbe alla chiusura definitiva del plesso scolastico di Prignano —:

come intenda procedere per evitare la soppressione della prima classe del plesso scolastico di Prignano, sezione staccata di Ogliastro Cilento, che ha raggiunto il numero di undici domande di iscrizione, visto che la prima classe operante nel plesso di Cicerale, anch'esso sezione staccata di Ogliastro Cilento, con le stesse unità, è stata confermata dal provveditore agli studi di Salerno. (4-09737)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Salerno, valutata la situazione delle comunità locali e particolarmente di quelle insediate in territori difficilmente collegabili con i centri urbani, ha confermato il funzionamento della scuola media di Prignano Cilento, ma non ha potuto autorizzare la 1ª classe per la quale erano pervenute soltanto 9 iscrizioni.

Le ulteriori 2 iscrizioni cui si riferisce la S.V. non risultavano pervenute al momento della definizione dell'organico di diritto del prossimo anno scolastico. Se le circostanze lo consentiranno il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, in sede di organico di fatto, potrà autorizzare l'istituzione della 1ª classe in parola compatibilmente con l'esigenza di mantenere invariato il numero dei posti di insegnamento che è stato fissato per la provincia di Salerno in n. 4500.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENTO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il soccorso tecnico urgente nell'ambito del territorio nazionale è il fondamentale compito istituzionale, attribuito per legge, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, da esso garantito alla popolazione per tutto l'arco delle ventiquattro ore continuativamente e senza distinzioni;

attualmente l'orario espletato da tutto il personale operante nell'ambito del soccorso tecnico urgente è regolato in turni di dodici ore alternate a ventiquattro e quarantotto ore di riposo che garantiscono sia il recupero psicofisico degli operatori sia la costante presenza di personale operativo durante tutto l'arco delle ventiquattro ore;

la legge n. 996 del 1970 attribuisce, inoltre, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il compito relativo alla salvaguardia dell'incolumità di persone, beni e cose anche in caso di calamità e disastro nucleare, con tutti i mezzi a disposizione, inclusi gli elicotteri in dotazione;

le sezioni elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esistono dal 1954 senza mai aver subito limitazioni d'impiego se non quelle riportate nel proprio certificato di navigabilità o dalle avverse condizioni meteorologiche;

la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente è suddivisa in dodici nuclei elicotteri ognuno dei quali opera in territorio regionale o addirittura interregionale dovendo così garantire la propria presenza in un'area molto estesa e densamente popolata;

tutti gli elicotteri attualmente in possesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono omologati dal rispettivo certificato di navigabilità all'impiego nel volo Vfr notturno ovvero seguendo le regole del volo a vista notturno;

gli elicotteri di ultima dotazione, ossia gli « AB 412 », sono omologati dal rispettivo certificato di navigabilità anche per l'impiego in Ifr ovvero al volo strumentale in condizioni di scarsa visibilità;

recentemente sono già state spese decine di milioni cadauno per la formazione di alcuni piloti al volo strumentale Ifr che comprende anche l'abilitazione al volo notturno; gli stessi, non sono volutamente mai stati impiegati in operazioni di soccorso, pur essendone nelle condizioni di farlo;

l'articolo 5 del decreto ministeriale 11014/3210 del 26 luglio 1991 sanciva, per

la prima volta, la limitazione del volo degli elicotteri dei vigili del fuoco alle sole ore diurne, realizzatasi poi, con l'emanazione della circolare del 6 febbraio 1993 n. 2072/3250 a firma del direttore generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Anche per esigenze operative legate alla salvaguardia della vita umana, tuttavia, spesso gli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno dovuto praticare il volo notturno, sempre con esiti positivi ed alta professionalità;

le limitazioni oggettive che coinvolgono tutto il personale che opera di notte non impediscono comunque all'elicottero di intervenire, nell'osservanza delle regole del volo notturno, in caso di soccorso istituzionale in:

soccorso e/o salvataggio di persone in particolari condizioni di pericolo;

trasporto urgente in luoghi di cura di feriti o ammalati gravi in pericolo di vita con relativa *équipe* medica e/o di organi per trapianti e sangue;

ricerca e soccorso di persone in mare o montagna;

soccorso e assistenza a nuclei abitati isolati da fenomeni a carattere locale; ricognizione, trasporto di personale, trasporto di attrezzature leggere e servizio logistico in caso di calamità e altri interventi di soccorso;

trasporto di particolari infrastrutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da installare per fini di soccorso;

trasporto di radiometristi per misure estese e veloci della radioattività; rilevamento aereo della radioattività;

mentre in caso di pubblica calamità l'attività consiste in:

ricognizione immediata della zona interessata, interventi d'urgenza nelle zone meno accessibili;

evacuazione delle persone in pericolo;

trasporto di personale specializzato;

trasporto di materiali di soccorso e di prima necessità;

controllo impianti e strutture di pubblica utilità nelle zone devastate;

come testimoniato dalle frequenti emergenze dovute al maltempo e da un'ampia casistica di interventi, la rapidità di allertamento e d'impiego, peculiarità principale che distingue gli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco grazie anche alla presenza per l'intera giornata di persone operative, si è sempre dimostrata determinante per la tutela dell'incolumità di persone e di beni e cose;

è diritto inalienabile di ogni cittadino poter usufruire, senza alcuna distinzione e limitazione di orario, del servizio di soccorso tecnico urgente, svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco con i più efficaci e rapidi strumenti tecnologici di cui esso dispone;

dopo oltre cinque anni dalla emanazione del decreto ministeriale 11014/3210 del 26 luglio 1991 che ha stabilito organici e mezzi necessari, non è stato varato nessun programma complessivo per colmare in breve tempo le attuali lacune le quali hanno stimolato la scelta scellerata di eliminare la presenza operativa notturna degli elicotteristi dei Vigili del fuoco limitandone quella diurna dalle ore 8 alle 20 e negando così il soccorso urgente primario fuori da tale fascia oraria;

dopo oltre un anno di sperimentazione, il 1° gennaio 1997 è stata siglata la convenzione di cooperazione tra la regione Lazio, assessorato sanità e ministero dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco per attivare il servizio di soccorso integrato svolto dal personale e mezzi del nucleo elicotteri vigili del fuoco di Roma e personale medico e infermieristico del sistema emergenza « Lazio 118 » con eccellenti risultati sul piano della salvaguardia della vita umana;

attualmente il personale pilota e specialista proviene esclusivamente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e avviato ad onerosi (oltre cento milioni di lire ciascuno) corsi di formazione basica per il conseguimento dei titoli d'abilitazione alla condotta e alla manutenzione degli aeromobili dei vigili del fuoco;

fino ad oggi nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera di vigile del fuoco non è stata prevista l'acquisizione di personale civile già in possesso di titoli rilasciati dall'aviazione civile e militare di pilota e specialista di elicotteri che avrebbe consentito una rapida disponibilità di personale già specializzato e un notevole risparmio economico per la formazione dello stesso;

in questi ultimi mesi i nuclei elicotteri di Torino, Bari e Bologna hanno cessato la loro attività a causa della grave carenza di personale e presto anche altri nuclei, tra i quali anche quello di Roma, saranno costretti alla chiusura per la stessa ragione -:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra;

se al fine di garantire, senza alcuna limitazione l'incolumità della popolazione e la tutela dei beni, intenda operare al fine di organizzare il servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in modo tale da assicurare, con la presenza continuativa di personale il mantenimento dell'intervento di soccorso tecnico urgente sia istituzionale che in caso di calamità con l'impiego dell'elicottero durante tutto l'arco delle ventiquattro ore;

se non intenda pertanto modificare l'articolo 5 del decreto ministeriale 11014/3210 del 26 luglio 1991 comma 1, prevedendo che l'attività di volo relativa al servizio di soccorso tecnico possa essere svolta durante tutto l'arco delle ventiquattro ore;

se non intenda intervenire affinché venga al più presto attivato a breve termine un programma complessivo, relativo alla componente elicotteristica del Corpo na-

zionale dei vigili del fuoco che determini obiettivi, tempi e modi di attuazione, per colmare le attuali lacune di organico e mezzi;

se non intenda elaborare un provvedimento urgente al fine di acquisire direttamente e tempestivamente nuovo personale per realizzare equipaggi completi e pienamente operativi in ogni circostanza, attraverso concorsi pubblici aperti ai cittadini già in possesso dei titoli aeronautici civili, convertibili, dopo apposita verifica e aggiornamento, nei titoli previsti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco consentendo così l'ingresso di personale già specializzato a costi praticamente nulli e in tempi brevissimi;

se non intenda dirimere le contraddizioni giuridiche del personale elicotterista derivanti dalla mancata definizione di un apposito ruolo aeronautico che consenta così una chiara ripartizione di oneri e competenze;

se non intenda eliminare la discriminazione subita fino ad oggi dal personale pilota e specialista di elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei confronti di tutti gli altri operatori di elicottero appartenenti ai corpi civili e militari dello Stato, in particolare della polizia di Stato - ministero dell'interno, attraverso l'estensione agli elicotteristi dei vigili del fuoco della legge n. 365 del 1970, relativa al riconoscimento dell'indennità di aeronavigazione e pronto impiego;

se non intenda provvedere all'assunzione in ruolo, attraverso provvedimenti di legge urgenti, degli elicotteristi licenziati dalla società privata di eliambulanza a seguito della convenzione stipulata tra regione Lazio e ministero dell'interno;

se non intenda aggiornare e potenziare entro breve tempo la flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e consentire così di poter attivare, anche in altre regioni, la validissima convenzione di cooperazione con le strutture sanitarie regionali per lo svolgimento dell'attività di eli-soccorso integrato 115-118 ».

se non intenda istituire un centro di manutenzione nazionale per tutte le ispezioni superiori al primo livello per abbattere i notevoli costi derivanti da ispezioni di livello superiore, allo stato attuale affidate a ditte esterne, e ridurre in modo considerevole i fermi tecnici dei velivoli a tutto beneficio del potenziamento operativo disponibile;

se non intenda ridefinire, potenziare e consolidare la struttura centrale con personale specializzato nell'ambito aeronautico affinché svolga funzioni di coordinamento e omogeneizzazione, attraverso indirizzi univoci, di tutte le attività connesse al servizio elicotteri eliminando così la deleteria gestione casalinga che attualmente caratterizza i nuclei elicotteri;

se non intenda istituire un ruolo aeronautico per dirimere i conflitti prodotti dalle incongruenze con le attuali qualifiche e le contraddizioni da ciò derivanti (passaggi di qualifica per sedi prive di nucleo e trasferimenti, riconoscimento economico al pari di altri operatori dello Stato ed altro);

se non intenda predisporre lo svolgimento dei corsi di qualificazione e abilitazione della specialità elicotteristica in modo decentrato presso ogni nucleo elicotteri, previa unificazione dei programmi, utilizzando il personale istruttore e formatore locale per consentire così un risparmio notevole sui costi di missione, per ripartire equamente tra tutti i nuclei elicotteri sia i carichi di lavoro, sia l'usura dei velivoli, per non sottrarre organici ai nuclei operativi, per distribuire i proventi derivanti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1990, tra tutto il personale preposto alla formazione;

se non intenda, di conseguenza revocare il decreto ministeriale 61 del 7 dicembre 1994 con il quale è stata istituita un'onerosa struttura centralizzata per la qualificazione e abilitazione del personale elicotterista presso le Scuole centrali antincendio dei Vigili del fuoco di Roma.

(4-09306)

RISPOSTA. — Quanto rappresentato dalla S.V. evidenzia correttamente le problematiche che affliggono la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti, la carenza di personale e di aeromobili nonché l'insufficienza delle risorse economiche non consentono, al momento, un adeguato ed efficiente servizio aereo continuo durante l'arco delle 24 ore.

Fra l'altro, la situazione già critica dei nuclei elicotteri del Corpo si è ulteriormente aggravata in questi ultimi tre anni, in quanto, a causa dei prepensionamenti, inidoneità fisiche ed altri motivi, più di 40 unità di personale con specializzazione di elicotterista hanno lasciato il servizio aereo.

Le carenze sopra cennate, già allora presenti, avevano spinto quest'Amministrazione a stabilire, nell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 11014/3210 del 26 luglio 1991, che l'espletamento del servizio di soccorso della componente aerea del Corpo fosse limitato all'interno dell'orario effemeridi, fascia oraria nella quale statisticamente si effettua la quasi totalità degli interventi.

Peraltro, in caso di particolari e gravi esigenze, gli elicotteri omologati al volo strumentale possono essere utilizzati dai 4 piloti abilitati ed effettuare voli IFR.

Si deve, comunque, tener presente che in ogni caso l'operatività di qualsiasi elicottero nelle ore notturne è molto ridotta rispetto a quella nell'orario effemeridi, mentre possono risultare efficaci i trasferimenti, come il trasporto organi, o il rischieramento in occasione di calamità.

Per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi elicotteri, sono in corso di attuazione i contratti per la fornitura di n. 3 AB412, mentre altro AB 412, acquistato direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, sarà disponibile entro il corrente anno. Si prevede, infine, l'assegnazione di altri mezzi per il Giubileo dell'anno 2000.

Circa l'ordinamento del personale ed i profili professionali, sono in corso presso l'ARAN, nell'ambito delle procedure necessarie per l'attuazione dell'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro — che contempla il riordino dei profili e la revisione dell'ordinamento — trattative concernenti il personale in questione, per ri-

correre anche a quelle forme di sperimentazione, previste dallo stesso articolo 50, intese alla soluzione dei problemi dei nuclei elicotteri.

Per l'immediato, la carenza del personale verrà in parte risolta con l'ingresso di quel personale che attualmente sta seguendo i corsi basici per piloti presso l'Aeronautica Militare e per specialisti presso la Società Agusta.

Per quanto concerne la possibilità di inserire negli organici degli elicotteristi dei Vigili del Fuoco il personale pilota e specialista licenziato dalla società privata di eliambulanza a seguito della convenzione stipulata fra questo Ministero e la Regione Lazio, così come auspicato dalla S.V. nell'atto ispettivo a cui si risponde, si fa presente che ciò può avvenire soltanto dopo aver sostenuto un apposito concorso. Ed al riguardo, quest'Amministrazione sta valutando la necessità di inserire, nel bando del prossimo concorso per il profilo di vigile del fuoco, la specializzazione professionale di pilota di elicotteri e motorista.

L'istituzione, con decreto ministeriale n. 61 del 7 dicembre 1994, del Centro Addestramento Volo alle dipendenze del Comando delle Scuole Centrali Antincendi si è resa indispensabile al fine di coordinare e omogeneizzare i programmi dei corsi di formazione del personale elicotterista nonché per dare indirizzi univoci ai medesimi.

Al fine di contenerne i costi, tale struttura è stata ubicata nel contesto dell'elinucleo di Roma ed il personale è composto da 2 piloti istruttori, 3 specialisti di elicottero e 2 unità per il coordinamento didattico. Gli elicotteri vengono assegnati all'elinucleo di Roma dagli altri nuclei elicotteri in base alle esigenze formative del momento.

Invece, non è stato ancora istituito il Centro di Manutenzione, previsto dalla circolare n. 16 del 23 luglio 1993, per le già cennate indisponibilità di personale e di fondi.

Quest'Amministrazione, consapevole della situazione di grave carenza cui versa la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del previsto riordino e potenziamento del Corpo, sta

valutando l'ipotesi di norme per la ristrutturazione e la riorganizzazione del servizio aereo. In tale contesto potrebbe trovare spazio il riconoscimento del ruolo aeronautico per gli elicotteristi dei Vigili del Fuoco, l'adeguamento dell'indennità di volo nonché, in definitiva, la soluzione di quelle problematiche rappresentate dalla S.V. nell'interrogazione in oggetto.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CIAPUSCI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il giorno 31 luglio 1992 il provveditore agli studi di Sondrio decretò la soppressione del plesso scolastico di Lovero, che è stato poi accorpato a quello di Tovo Sant'Agata;

il direttore didattico invitò quindi il comune di Lovero ad istituire il trasporto degli alunni, in quanto obbligatorio per legge;

a scuola iniziata, l'amministrazione comunale di Lovero, con delibera n. 30 del 3 ottobre 1992, imponeva ai genitori degli alunni frequentanti la scuola elementare di Lovero-Tovo di pagare per intero le spese di trasporto (circa lire un milione duecentomila all'anno per alunno);

il 10 ottobre 1992 i genitori impugnarono siffatta deliberazione presso il Corredo il quale, tuttavia, approvò le spiegazioni e i chiarimenti forniti al riguardo dal comune di Lovero;

il 2 aprile 1993 il nuovo sindaco, con delibera n. 6, revocò parzialmente la delibera n. 30 del 3 ottobre 1992, diminuendo l'onere a carico dei genitori alla somma di lire cinquecentocinquanta mila per alunno, facendo così decadere il ricorso al Tar che nel frattempo era stato proposto dai genitori;

dopo varie ingiunzioni, il 29 novembre 1993 venne presentato un ricorso al pretore di Tirano, il quale, a seguito di numerose udienze, il 10 maggio 1994 ri-

conobbe di nulla poter dire e/o provvedere relativamente alla domanda degli opposenti;

il 27 marzo 1995 è stato presentato un atto di citazione in appello presso il tribunale di Sondrio e, nel frattempo, il comune di Lovero ha affidato alla Ripoval spa, sportello di Tirano, la riscossione dell'onere per il trasporto degli alunni, dando così inizio all'esecuzione forzata mediante pignoramento dei beni mobili;

venne fissata per il 3 agosto 1995 l'asta giudiziaria (prima istanza);

poiché, in base al decreto interministeriale del 18 giugno 1996, n. 236, la razionalizzazione delle scuole dovrebbe avvenire anche in altre località della provincia di Sondrio, il contenzioso di cui sopra potrebbe considerarsi un pericoloso precedente, che incrinerebbe ulteriormente i rapporti cittadino-amministrazione —:

se non ritenga necessario fare chiarezza sulla vicenda ed assumere le opportune iniziative affinché possa essere garantita agli alunni la possibilità di usufruire del servizio di trasporto scolastico, tra l'altro previsto obbligatoriamente per legge, nel modo più agevole e, soprattutto, meno dispendioso per le famiglie degli studenti, ed ovviare in tal modo al grave disagio che si è venuto a creare in seguito all'attuazione del progetto di razionalizzazione della rete scolastica. (4-08646)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Sondrio, sebbene a conoscenza del problema relativo all'imposizione del pagamento del servizio scolastico di trasporto per gli alunni di Lovero da parte dell'Amministrazione Comunale, non ha potuto intervenire in merito poiché la questione esula dalle competenze del Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Risulta, comunque, che le Amministrazioni di Lovero e Tovo hanno concluso un accordo di programma in base al quale il Comune di Lovero ha acquistato un pull-

mino da adibire ad uso scolastico, assicurando anche la presenza di un accompagnatore.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CIAPUSCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sono state adottate dal consiglio scolastico provinciale di Sondrio nella seduta del 24 marzo 1997 talune decisioni in materia di razionalizzazione scolastica ed è stato emanato un successivo decreto dal provveditore agli studi in data 15 aprile 1997, con il quale si sopprime la sede dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Tirano, trasformandola in sezione staccata di Sondrio;

tale scelta penalizza gravemente e ingiustamente il comprensorio tiranese sia sul piano sociale che su quello culturale ed economico, con un ulteriore impoverimento dell'offerta formativa scolastica;

la soppressione della Presidenza dell'istituto professionale di Stato induce la preoccupazione che venga a mancare una forte volontà di sviluppo e di indirizzo dell'istituto stesso, come peraltro già evidenziato dalla vacanza pluriennale della presidenza e dalla mancata volontà di attivare il quarto e quinto anno di vari corsi (ebanisti, meccanico e sarto da donna);

il bacino d'utenza della popolazione scolastica di detto Istituto si estende anche a tutta la comunità montana di Bormio e fino al comune di Livigno e, in termini numerici, non è inferiore a quella di altri Istituti che continuano ad operare autonomamente in provincia;

tale proposta di razionalizzazione non ha tenuto conto delle esigenze delle famiglie in termini di sicurezza e di prevenzione del disagio giovanile e di aggravio economico conseguente alla permanenza in sedi territorialmente lontane;

l'esperienza della scuola professionale ha evidenziato risultati molto positivi, ga-

rantendo sempre una formazione professionale che è stata particolarmente apprezzata dal mercato del lavoro, anche in considerazione degli ingenti ed onerosi investimenti attuati nei confronti di strutture logistiche da parte del comune di Tirano anche per l'acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati;

l'Istituto professionale si è sempre fatto carico di una fascia di alunni che ha un approccio all'apprendimento di tipo prevalentemente operativo, che sono desiderosi di inserirsi nel ciclo produttivo e che assai difficilmente sarebbero disponibili e motivati a frequentare altri tipi di scuole superiori —:

se non ritenga opportuno rivedere il piano di razionalizzazione della rete scolastica;

se, in considerazione del fatto che la provincia di Sondrio risulta essere particolarmente disagiata sia per quanto riguarda le sue caratteristiche territoriali, sia per quanto concerne i mezzi di trasporto, non ritenga necessario intervenire al fine di evitare la soppressione del suddetto istituto. (4-10651)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Sondrio, dovendo sopprimere la presidenza di 1 istituto di istruzione secondaria, come prescritto dal D.I. n. 176 del 15.3.97, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la revoca dell'autonomia per l'istituto Professionale per l'industria e l'artigianato di Tirano, privo del Preside titolare, sottodimensionato in quanto funzionante con 17 classi e la sua aggregazione all'omologo istituto « Fossati » di Sondrio (19 classi).

Il Capo dell'Ufficio Scolastico provinciale ha infatti ritenuto opportuno procedere all'aggregazione di istituzioni dello stesso ordine e tipo, anche se ubicati in Comuni diversi al fine di garantire una

gestione didattico-amministrativa omogenea, una programmazione di interventi con presupposti e finalità comuni, un confronto con gli Enti locali e con gli operatori economici nella individuazione delle attività post-qualifica e post-diploma nell'ambito della formazione professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CUSCUNÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il professor Giampietro Caredda, insegnante di educazione artistica nella scuola media statale di Selargius, in provincia di Cagliari, si è tolto la vita a causa di una forte crisi depressiva in seguito alla perdita del posto di lavoro;

l'insegnante pare sia stato licenziato perché, dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale psichiatrico, causato dal dispiacere per la perdita prematura della moglie, era stato riconosciuto idoneo, dalla Commissione medica, all'insegnamento, ma l'uomo non aveva la forza di ritornare a scuola —:

quali urgenti iniziative intendano adottare affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda innanzi esposta, in considerazione del fatto che il Tar della Sardegna, con provvedimento del 22 ottobre 1996, sospendeva il licenziamento del professor Caredda, nel frattempo deceduto (il 10 ottobre 1996) reintegrandolo in servizio;

se non ritengano opportuno, affinché giustizia sia fatta, aprire una inchiesta per appurare eventuali responsabilità del provveditore agli studi della provincia di Cagliari, autore del provvedimento di licenziamento, ed accertare, inoltre, i motivi che hanno causato il rinvio dell'udienza del Tar, già fissata per l'8 ottobre del 1996 (due giorni prima del decesso del docente), al 22 ottobre 1996. (4-05346)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche a nome del Ministero di Grazia e Giustizia.

Dai chiarimenti forniti dal Provveditore agli Studi di Cagliari in merito alla triste vicenda riguardante il docente di educazione artistica Giampietro Caredda non sembrano emergere responsabilità nei confronti del medesimo Provveditore agli Studi né, secondo quanto riferito dal Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, presso gli uffici giudiziari di Cagliari risultano al riguardo avviate indagini e procedimenti penali.

In merito il medesimo Provveditore agli Studi ha precisato che fin dall'anno scolastico 1993/94 il prof. Caredda, docente presso la scuola media di Selargius si è assentato ripetutamente dal servizio senza fornire alcuna giustificazione di tali assenze, nonostante i chiarimenti più volte richiesti.

Nello stesso periodo il docente ha omesso più volte di far lezione nelle classi a lui affidate e di partecipare ai consigli di classe.

Il 14.5.1994 il capo d'istituto ha accolto parzialmente una richiesta avanzata dal prof. Caredda intesa ad ottenere due mesi di aspettativa per motivi di famiglia mentre analoga richiesta avanzata il 27.5.1994 è stata respinta perché non adeguatamente motivata.

Nel contempo è stata disposta dal Capo d'Istituto visita medico collegiale la quale sebbene avesse accertato al docente uno stato patologico, da un lato riconosceva il medesimo idoneo all'insegnamento e dall'altro evidenziava che la patologia diagnosticata era in fase di remissione.

Tale accertamento è stato ritenuto dal prof. Caredda un « abuso di autorità da parte del capo d'istituto » ed in tal senso il docente si è espresso con nota del 4.5.1994 inviata al Provveditore agli Studi.

Analogamente nel corso dell'anno scolastico 1994/95 dopo un periodo di ripetute assenze ingiustificate dal 10.1.1995 al 16.2.1995 il docente ha richiesto al preside della scuola media un periodo di aspettativa per motivi di famiglia dal 4.3.1995 al 2.5.1995, che è stato autorizzato, ed un

secondo periodo di n. 60 giorni, sempre per motivi di famiglia a decorrere dal 3.6.1995.

Il Capo d'Istituto non ravvisando i presupposti per la concessione di un ulteriore periodo, sulla base della documentazione fornita, ha invitato il docente a riassumere servizio con nota del 7.6.1995 reiterata in data 16.5.1995.

Perdurando l'assenza oltre i limiti previsti l'ufficio scolastico provinciale si è trovato nella necessità di attivare la procedura di decadenza prevista per tali casi.

Il prof. Caredda è stato informato dell'avvio di tale procedura ma non ha addotto alcun motivo di salute a giustificazione delle assenze effettuate.

In data 22.4.1996 il Consiglio scolastico provinciale al quale è stato sottoposto il caso, si è espresso per la decadenza ed in tal senso l'ufficio scolastico provinciale ha adottato il provvedimento.

Avverso il medesimo è stato proposto ricorso fondato sull'assunto che il docente era in situazione di incapacità di badare alle sue necessità di vita quotidiana a causa della particolare condizione psichica in cui si trovava.

In sede di controdeduzioni al ricorso il Provveditore agli studi ha precisato che la sola documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio scolastico provinciale circa lo stato di salute dell'insegnante in parola riguarda l'esito della visita collegiale effettuata in data 10.10.1994 che, peraltro riconosceva il docente medesimo idoneo all'insegnamento in quanto non è stato mai addotto dal Caredda a giustificazione delle assenze il suo stato di salute.

Ciò avrebbe consentito di disporre ulteriori accertamenti ed avrebbero anche escluso ogni discrezionalità del capo d'istituto per la concessione dell'aspettativa.

D'altra parte poteva apparire come atto persecutorio sottoporre il docente, a distanza di appena un anno, a nuova visita collegiale tanto più che il prof. Caredda in quella occasione aveva manifestato tutta la sua contrarietà a sottoporvisi.

Riguardo poi ai motivi che hanno determinato il rinvio dell'udienza da parte del TAR Sardegna dall'8.10.1996 al 22.10.1996 il Provveditore agli Studi ha precisato di

non aver mai avanzato richiesta in tal senso e di aver provveduto per tempo ad inviare il proprio rapporto informativo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Flaviangela Chirico, nata a Roma il 25 marzo 1955, insegnante di ruolo su dotazione organica provinciale (Dop) in esubero per l'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media, con decreto del provveditore agli studi di Roma del 29 ottobre 1996, protocollo n. 85757/1, è stata messa a disposizione per l'anno scolastico 1996-1997 presso la scuola media statale « G. D'Annunzio » di Roma (XIV distretto);

con decreto del 16 dicembre 1996, protocollo 85757/2, notificato in data 7 gennaio 1997, è stato revocato il precedente provvedimento e la stessa è stata assegnata, per l'anno scolastico 1996-1997, presso la scuola media statale « Bellegra », in provincia di Roma, per diciotto ore di cattedra per l'attività di sostegno —

attraverso quali procedure e criteri si sia giunti ad individuare il nominativo della dottoressa Chirico come destinataria dell'assegnazione alla scuola media statale « Bellegra », in provincia di Roma;

quali altri soggetti siano stati considerati per la copertura di posti per l'attività di sostegno;

se si sia rispettata, ed attraverso quali modalità, la graduatoria di docenti in dotazione organica provinciale;

se risulti, ed in caso affermativo per quali motivi, che non sia stata data la possibilità ai docenti Dop di scegliere la propria destinazione in base alla graduatoria;

quali siano i docenti Dop, le rispettive sedi assegnate ed i provvedimenti adottati per la copertura delle cattedre per l'attività di sostegno;

se si ritengano legittimi gli atti e le procedure adottati dal provveditore agli studi di Roma per la copertura dei posti per le attività di sostegno per l'anno scolastico 1996-1997. (4-08026)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il Provveditore agli Studi di Roma ha precisato che l'insegnante Chirico Flaviangela, docente delle dotazioni organiche provinciali di educazione tecnica in esubero, aveva scelto per l'anno scolastico 1996/97 in via prioritaria di essere messa a disposizione presso una scuola media.*

Essendosi successivamente esaurito l'elenco dei docenti specializzati per l'insegnamento agli allievi portatori di handicap, al fine di evitare un aggravio di spesa si è resa necessaria l'utilizzazione a tali fini di n. 47 docenti di educazione tecnica a disposizione, tra i quali la succitata docente.

Le sedi assegnate a detti docenti utilizzati nel sostegno sono state individuate mediante le tabelle di viciniorità partendo dalle richieste che i docenti medesimi hanno espresso nel modello « 1/7 ».

Il medesimo Provveditore ha altresì precisato che per le utilizzazioni di cui trattasi non sono stati chiamati i docenti delle dotazioni organiche provinciali di educazione tecnica in esubero nelle relative graduatorie che erano già occupati su effettivo insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DEDONI, DEMURTAS, VIGNALI, CAPITELLI, ATTILI, ALTEA e CARBONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa riferiscono che il professor Giampiero Caredda, insegnante di educazione artistica nella scuola media

statale « Dante Alighieri » di Selargius (Cagliari), si è suicidato nell'ottobre del 1996 in seguito alla decisione del provveditorato agli studi di Cagliari che lo aveva ritenuto inidoneo a proseguire l'attività lavorativa in quanto « assenteista »;

tale « assenza » era dovuta non ad uno scarso impegno quanto piuttosto ad una grave forma di depressione, per la quale il provveditorato agli studi di Cagliari non ritenne possibile concedere un congruo periodo di riposo affinché il professor Caredda si ristabilisse e potesse così riprendere appieno l'attività lavorativa;

a seguito di tale decisione del provveditorato, il professor Caredda inoltrò ricorso al tribunale amministrativo regionale che, con decisione emessa pochi giorni fa, ha dato ragione al professor Caredda, che nel frattempo però si era ucciso —:

se il Ministro sia a conoscenza del fatto sopradescritto e se non ritenga opportuno avviare un'indagine amministrativa affinché si accertino eventuali responsabilità del provveditorato agli studi di Cagliari. (4-05124)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto.

Dai chiarimenti forniti dal Provveditore agli Studi di Cagliari in merito alla triste vicenda riguardante il docente di educazione artistica Giampietro Caredda non sembrano emergere responsabilità nei confronti del medesimo Provveditore agli Studi né, secondo quanto riferito dal Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, presso gli uffici giudiziari di Cagliari risultano al riguardo avviate indagini e procedimenti penali.

In merito il medesimo Provveditore agli Studi ha precisato che fin dall'anno scolastico 1993/94 il prof. Caredda, docente presso la scuola media di Selargius si è assentato ripetutamente dal servizio senza fornire alcuna giustificazione di tali assenze, nonostante i chiarimenti più volte richiesti.

Nello stesso periodo il docente ha omesso più volte di far lezione nelle classi a lui affidate e di partecipare ai consigli di classe.

Il 14.5.1994 il capo d'istituto ha accolto parzialmente una richiesta avanzata dal prof. Caredda intesa ad ottenere due mesi di aspettativa per motivi di famiglia mentre analoga richiesta avanzata il 27.5.1994 è stata respinta perché non adeguatamente motivata.

Nel contempo è stata disposta dal Capo d'Istituto visita medico collegiale la quale sebbene avesse accertato al docente uno stato patologico, da un lato riconosceva il medesimo idoneo all'insegnamento e dall'altro evidenziava che la patologia diagnosticata era in fase di remissione.

Tale accertamento è stato ritenuto dal prof. Caredda un « abuso di autorità da parte del capo d'istituto » ed in tal senso il docente si è espresso con nota del 4.5.1994 inviata al Provveditore agli Studi.

Analogamente nel corso dell'anno scolastico 1994/95 dopo un periodo di ripetute assenze ingiustificate dal 10.1.1995 al 16.2.1995 il docente ha richiesto al preside della scuola media un periodo di aspettativa per motivi di famiglia dal 4.3.1995 al 2.5.1995, che è stato autorizzato, ed un secondo periodo di n. 60 giorni, sempre per motivi di famiglia a decorrere dal 3.6.1995.

Il Capo d'Istituto non ravvisando i presupposti per la concessione di un ulteriore periodo, sulla base della documentazione fornita, ha invitato il docente a riassumere servizio con nota del 7.6.1995 reiterata in data 16.5.1995.

Perdurando l'assenza oltre i limiti previsti l'ufficio scolastico provinciale si è trovato nella necessità di attivare la procedura di decadenza prevista per tali casi.

Il prof. Caredda è stato informato dell'avvio di tale procedura ma non ha addotto alcun motivo di salute a giustificazione delle assenze effettuate.

In data 22.4.1996 il Consiglio scolastico provinciale al quale è stato sottoposto il caso, si è espresso per la decadenza ed in tal senso l'ufficio scolastico provinciale ha adottato il provvedimento.

Avverso il medesimo è stato proposto ricorso fondato sull'assunto che il docente era in situazione di incapacità di badare alle

sue necessità di vita quotidiana a causa della particolare condizione psichica in cui si trovava.

In sede di controdeduzioni al ricorso il Provveditore agli studi ha precisato che la sola documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio scolastico provinciale circa lo stato di salute dell'insegnante in parola riguarda l'esito della visita collegiale effettuata in data 10.10.1994 che, peraltro riconosceva il docente medesimo idoneo all'insegnamento in quanto non è stato mai addotto dal Caredda a giustificazione delle assenze il suo stato di salute.

Ciò avrebbe consentito di disporre ulteriori accertamenti ed avrebbero anche escluso ogni discrezionalità del capo d'istituto per la concessione dell'aspettativa.

D'altra parte poteva apparire come atto persecutorio sottoporre il docente, a distanza di appena un anno, a nuova visita collegiale tanto più che il prof. Caredda in quella occasione aveva manifestato tutta la sua contrarietà a sottoporvisi.

Riguardo poi ai motivi che hanno determinato il rinvio dell'udienza da parte del TAR Sardegna dall'8.10.1996 al 22.10.1996 il Provveditore agli Studi ha precisato di non aver mai avanzato richiesta in tal senso e di aver provveduto per tempo ad inviare il proprio rapporto informativo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

EVANGELISTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel maggio del 1996 il preside della scuola media « P. Ferrari » di Massa aveva presentato il progetto di attuazione di un corso di sperimentazione musicale a partire dall'anno scolastico 1997-1998;

l'iniziativa aveva ricevuto un giudizio ampiamente positivo da parte del provveditorato agli studi di Massa Carrara e dall'Irssae della Toscana;

nei primi giorni di gennaio del 1997, il preside ha ricevuto (direttamente dagli uffici del ministero della pubblica istru-

zione) l'assicurazione che il progetto aveva superato l'iter burocratico, ed era in attesa della firma del Ministro. Tale assicurazione sarebbe stata confermata anche al provveditorato degli studi di Massa Carrara;

essendo molto stretti i tempi per le iscrizioni, il preside e il personale della scuola si erano impegnati a far conoscere alle famiglie questa nuova opportunità didattica e culturale;

a distanza di pochi giorni dal primo avviso il preside della scuola media « P. Ferrari » è stato informato, da funzionari del ministero, che il progetto presentato e già sul tavolo del Ministro, sarebbe stato sostituito a favore di un altro analogo e di un altro istituto della provincia apuana;

sembrerebbe che le giustificazioni fornite dai funzionari stessi siano apparse evasive e incerte —:

se sia a conoscenza dei fatti, come effettivamente si siano svolte le vicende e se, del caso, non ritenga di fornire al preside della scuola media « P. Ferrari » spiegazioni sull'accaduto, e quantomeno giustificare il mancato accoglimento del progetto in forma scritta e con adeguate motivazioni. (4-07989)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito alla richiesta, presentata dalla scuola media « P. Ferrari » di Massa, di autorizzazione di un corso sperimentale musicale per l'anno 1997/98.*

Nonostante ogni migliore intendimento non è stato possibile accogliere l'istanza suddetta in quanto il progetto presentato nei termini, indicati dalle disposizioni vigenti, prevedeva l'inserimento dello strumento in un corso a tempo normale, mentre si è rilevato dalla documentazione allegata alla domanda che nella scuola in parola funzionano solo due prime classi a tempo prolungato.

Gli organi collegiali della « P. Ferrari » sono stati informati di quanto sopra dal Preside ed hanno deliberato un adattamento

del progetto ad un corso funzionante a tempo prolungato.

L'ispettore tecnico incaricato d'esprimere il parere sul nuovo progetto, non lo ha ritenuto idoneo per mancanza di chiare ipotesi di struttura organizzativa in quanto nel medesimo non risultavano indicati il carico orario aggiuntivo per ciascun alunno, il numero dei rientri pomeridiani richiesti agli alunni, le modalità di organizzazione dell'attività didattica.

Per poter attivare un progetto sperimentale su un corso a tempo prolungato, infatti, è necessario che siano evidenziate con chiarezza le modalità di articolazione che rendono compatibile l'innesto sperimentale specifico su un modello con finalità particolari.

Per i motivi suesposti questo Ministero ha ritenuto opportuno autorizzare, nell'ambito dello stesso distretto, il progetto presentato dalla scuola media «Dazzi» di Massa che inserisce la sperimentazione musicale in un corso a tempo normale.

I due progetti citati si ponevano, infatti, in posizione alternativa poiché l'attuale normativa prevede che i corsi sperimentali di orientamento musicale siano autorizzati di massima, nella misura di uno per Distretto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FROSIO RONCALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

dal prossimo mese di settembre, in tutti gli istituti tecnici commerciali statali ad indirizzo amministrativo, commercio con l'estero, mercantile e turistico entrerà in ordinamento il progetto Igea — indirizzo giuridico economico aziendale —;

questo progetto, a struttura quinquennale, con piano orario e programmi differenti rispetto agli attuali nonché con il conseguimento della medesima maturità, viene introdotto senza un'organica ristrutturazione degli ordinamenti scolastici vigenti;

il progetto in parola, all'insegnamento della disciplina trattamento testi e dati fa corrispondere la classe di concorso 075/A e non 076/A, di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, di riforma delle classi di concorso;

in tal modo viene espunta dalle materie di insegnamento e dalle classi di concorso la disciplina della stenografia, in precedenza ricompresa nella classe di concorso 075/A, senza prevedere, per altro, alcuna riconversione professionale abilitante per i docenti della materia di stenografia, che scompare anche dalle discipline di insegnamento degli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di sanare i gravi problemi esposti e già prodotti dalla sperimentazione Igea e '92 che ha provocato, per i docenti di stenografia, una soprannumerarietà indotta per la razionalizzazione delle rispettive cattedre. (4-00914)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente preliminarmente che l'introduzione dell'insegnamento di trattamento testi e dati nei curricula degli istituti tecnici statali ad indirizzo giuridico-economico-aziendale (classe di concorso 75/A) non determina di per se alcuna penalizzazione o discriminazione nei confronti di docenti di stenografia, che essendo subentrati, per dichiarata corrispondenza, nella succitata classe di concorso svolgono a pieno l'insegnamento di cui trattasi.*

Quanto al disagio legato a posizioni di soprannumero conseguenti ai cambiamenti dell'ordinamento degli studi e dei programmi di insegnamento che si legano a preminenti ragioni di ammodernamento e adeguamento dei corsi di studi al mutato quadro del mondo della produzione e del lavoro occorre precisare che a tali difficoltà si è dato rimedio attraverso soluzioni normative adeguate, quali l'utilizzazione, sulla base del possesso del titolo di studio, dei docenti in esubero, l'istituzione di corsi

di riconversione professionale, l'equiparazione della mobilità professionale a quella territoriale.

Appare opportuno osservare inoltre che le problematiche alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole come tutte le altre questioni riguardanti la struttura dei percorsi formativi sperimentali e di ordinamento in connessione con la riorganizzazione dei cicli scolastici saranno oggetto di studio da parte di questo Ministero anche sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnica scientifica costituita con decreto ministeriale n. 50 del 21 gennaio 1997 incaricato di individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani nelle scuole italiane nei prossimi decenni.

In quella sede saranno riesaminate le difficoltà particolari grazie al superamento della logica degli interventi transitori dalla quale tali difficoltà possono aver avuto origine.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GIACCO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la Commissione dell'Unione europea, con decisione 96/449 del 19 luglio 1996, ha stabilito che dal 1° aprile 1997 i residui di origine animale provenienti dalla macellazione di mammiferi, ossa e grasso, debbono essere trattati in impianti in grado di assicurare un trattamento a 133 gradi centigradi alla pressione di tre bar per venti minuti per eliminare ogni residuo dell'encefalopatia spongiforme;

la situazione degli impianti esistenti in Italia purtroppo non corrisponde alle caratteristiche sopra descritte e le stesse richiedono un arco di tempo tra approntamento, di collaudo e di adeguamento ai nuovi standard di almeno ventiquattro mesi;

anche in altri paesi europei la situazione sembra non corrispondere ai parametri indicati dalla Commissione;

tutto questo potrebbe avere ripercussioni negative sia sulla produzione zootec-

nica, con ulteriori nuovi aggravii a carico del settore, sia sulla commercializzazione con tensione sul livello dei prezzi al consumo —:

se abbia assunto iniziative per scongiurare tale grave situazione;

se non concordi sull'esigenza di adoperarsi al fine di concedere una proroga di ventiquattro mesi per consentire ai nostri impianti di attrezzarsi agli standard richiesti dalla Commissione dell'Unione europea.
(4-08801)

RISPOSTA. — Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, l'Unione Europea, con Decisione n. 96/449 del 18 luglio 1996, ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 1997, i residui di origine animale provenienti dalla macellazione debbano venir trattati e trasformati con un procedimento che ne comporti l'esposizione ad alte temperature e l'impiego della pressione.

Nessuna proroga è stata concessa dalle Autorità europee e, anzi, nel corso della più recente ispezione comunitaria in Italia è emersa l'inesistenza di proposte di «slittamento» dei termini di applicazione della Decisione n. 96/449.

Gli aspetti, le difficoltà e le problematiche che scaturiscono dalle disposizioni dell'U.E. hanno costituito l'oggetto di una serie di riunioni, a cui hanno preso parte rappresentanti delle Regioni e di tutte le categorie interessate, nonché di un incontro interministeriale, svoltosi presso questo Ministero.

Da tali iniziative è emerso il concorde orientamento di approntare appropriati strumenti di intervento per risolvere i problemi sollevati dagli operatori del settore, nel contempo investendo direttamente i competenti servizi della Commissione Europea per un approfondito riesame della stessa Decisione n. 96/449.

Tuttavia, nell'imminenza dello scadere del termine prefissato, questo Ministero ha ritenuto opportuno trasmettere agli Assessorati Regionali istruzioni sul comportamento da adottare, a decorrere dal 1° aprile 1997, nell'effettuazione dei controlli — di competenza dei Servizi Veterinari delle

UU.SS.LL. — dell'adeguamento del ciclo di trattamento dei rifiuti di origine animale negli impianti di trasformazione.

Infatti, con nota del 20 marzo 1997, diramata, per conoscenza, anche alle categorie interessate (Assocarni, Assica, Assalzo etc.), questo Ministero ha chiesto agli Assessorati regionali di attivare i competenti Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. per verificare l'adeguamento del ciclo di trattamento degli impianti adibiti alla trasformazione dei rifiuti di origine animale (materiali ad alto e basso rischio), dando comunicazione dei risultati.

Com'è noto, infatti, il D. Leg.vo 14 dicembre 1992, n. 508, che costituisce strumento di attuazione della rigorosa normativa europea sui rifiuti di origine animale, ha investito i Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. del compito di effettuare ispezioni e controlli presso gli stabilimenti di trasformazione.

Lo stesso D. Leg.vo n. 508/92 ha previsto un apposito riconoscimento, da parte del Ministero della Sanità, degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei materiali residuali animali.

Dal momento che l'attuazione della Decisione n. 96/449 non comporta modifiche strutturali degli impianti coinvolti, si è ritenuta necessaria la semplice modifica dei relativi decreti di riconoscimento in precedenza rilasciati.

Non è superfluo ricordare, in tal senso, che la lettera-circolare del 20 marzo 1997 poneva bene in evidenza che, in mancanza delle informazioni raccolte dagli Assessorati regionali sull'intervenuto adeguamento, caso per caso, degli impianti deputati ad effettuare il prescritto trattamento a pressione, alla data del 31 marzo 1997 i relativi decreti di riconoscimento in precedenza emanati sarebbero stati revocati.

La stessa nota invitava gli Assessorati regionali ad adottare tutte le iniziative più opportune per far sì che tutti gli stabilimenti operanti nel settore anche dopo il 1° aprile 1997 risultassero conformi ai requisiti imposti dalla Decisione n. 96/449/CE o, in alternativa, venissero sottoposti ad un idoneo e « mirato » sistema di vigilanza e di

controllo in grado di escludere da parte loro il trattamento di materie prime derivanti da mammiferi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Bruno Viserta Costantini.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

la Cignal vigili del fuoco ha inviato al Ministro dell'interno una lettera, protocollo n. 123/96 del 6 settembre 1996, nella quale ha rappresentato alcune questioni di particolare rilevanza relative ai rapporti fra l'amministrazione ed i rappresentanti sindacali del personale;

nella lettera si legge che « presso la Cisl, e probabilmente anche presso la Cgil e la Uil, sembrerebbe operare una cosiddetta "Consulta dei Dirigenti" », come da copia di verbale pervenuta in forma anonima;

da tale verbale risulterebbe che alcuni dirigenti del ministero iscritti alla Cisl, attualmente assurti a posti di altissima responsabilità, quali l'ingegner Alberto D'Errico (direttore servizio tecnico centrale), l'ingegner Leonardo Corbo (direttore generale PC e servizi antincendio), l'ingegner Fabrizio Colcerasa (direttore ispettorato emergenza), si riunirebbero periodicamente per determinare, molto probabilmente — ad avviso dell'interrogante — unitariamente ai dirigenti sindacali Cisl, la politica da adottare nei confronti del personale;

in data 27 novembre 1996, il quotidiano *Il Giornale* ha pubblicato un articolo dal titolo « Pompieri, in tilt il cervellone anti-raccomandati », nel quale si sollevava la questione della "lobby cislina" costituita dai maggiori vertici della direzione generale dei servizi antincendi. Trentacinque sindacalisti che in breve tempo avrebbero

bruciato le tappe, scalando i vertici del comando dei vigili del fuoco» —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di verificare se tali ipotesi corrispondano al vero e, in caso positivo, se tale situazione violi precise norme in materia di disparità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali;

se non sia il caso di intervenire per accertare se i criteri di imparzialità e di trasparenza, cui la pubblica amministrazione è tenuta per legge, siano stati violati e, in caso positivo, quali conseguenti misure si intendano adottare;

quali iniziative, infine, intendano adottare per fare chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per ristabilire quei rapporti trasparenti tra l'amministrazione e le altre organizzazioni sindacali, palesemente violati dal sopra menzionato comportamento. (4-09461)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

A questa Amministrazione consta che, tra i funzionari menzionati nell'atto ispettivo a cui si risponde, l'unico che risulti ricoprire attualmente incarichi all'interno di un Sindacato di categoria dei Vigili del fuoco è l'Ing. Fabrizio Colcerasa, responsabile della « Consulta dei Dirigenti CISL VV.F. », organo statutario di quest'ultima Organizzazione Sindacale.

Non risulta, invece, che all'Ing. Alberto D'Errico siano attualmente attribuite, in questa o in altra Organizzazione Sindacale di categoria, analoghe funzioni rappresentative, mentre corre l'obbligo evidenziare che l'Ing. Leonardo Corbo è un Prefetto della Repubblica e non già un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In ogni caso, le presunte riunioni private di cui si fa menzione nell'interrogazione, ove mai esse avvengano, non rientrano nell'ambito delle legittime conoscenze di quest'Amministrazione.

Si deve osservare, in punto di principio giuridico, che i dirigenti della Pubblica Amministrazione hanno pieno diritto di iscriversi, eventualmente anche con compiti di-

rigenziali, alle organizzazioni sindacali, fatti salvi, ovviamente, i casi di espresso divieto legislativo, i quali, comunque, non riguardano gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Non vi è, pertanto, di norma, alcuna incompatibilità tra espletamento di funzioni pubbliche dirigenziali e titolarità di incarichi sindacali, benché ragioni di opportunità possano consigliare di evitare che quei funzionari che rivestono anche compiti di dirigente sindacale vengano preposti a settori che ineriscono ad attività di specifico interesse sindacale, come, ad esempio, l'amministrazione del personale o le relazioni sindacali.

Va evidenziato, al riguardo, per il caso di cui trattasi, che l'Ing. Colcerasa dirige l'Ispettorato per l'Emergenza del Servizio Tecnico Centrale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e non ha, dunque, competenze in ordine a materie direttamente connesse a tematiche come quelle testé menzionate.

Si deve, infine, escludere ogni possibilità di disparità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco poiché, fuori dai casi di divieto di iscrizione ai sindacati, nessuna norma impone alle Amministrazioni un controllo, che anzi sarebbe da considerare gravemente illegittimo, sulle preferenze politiche o sindacali dei propri dipendenti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 novembre 1996, l'ex Cislal (ora Ugl) trasmetteva al Ministro dell'interno ed al Sottosegretario di Stato per l'interno una lettera, protocollo n. 167 del 1996, relativa alle Commissioni esaminatrici del 36° e 37° corso Vigili permanenti in prova;

nella lettera si legge testualmente che « con il decreto ministeriale n. 323-bis/29101 dell'11 settembre 1996 è stata no-

minata la Commissione esaminatrice del corso indicato in oggetto e, a seguire, tutte le altre sottocommissioni »;

« non sono stati resi noti i criteri con i quali codesta amministrazione ha proceduto alla scelta dei cinque componenti di tale Commissione e di tutte le altre sottocommissioni »;

è, al riguardo, di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risulta abbiano assunto, allo stato attuale, fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che, anzi, sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra evidenziati —:

se non ritengano urgente intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che non siano stati resi noti i criteri con i quali si è proceduto alla scelta dei cinque componenti di tale Commissione e di tutte le altre sottocommissioni;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che non siano stati resi noti i criteri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire ai corsisti per ogni singola prova d'esame e che tali punteggi verrebbero attribuiti in maniera totalmente soggettiva;

se non ritengano opportuno, infine, intervenire per valutare se tale comportamento sia illegittimo ed inopportuno e se non ritengano più trasparente ed imparziale adottare una metodologia computerizzata, con parametri definiti, che garantirebbe ai corsisti quell'interesse legittimo riconosciuto dalla legge. (4-09462)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione centrale d'esame per il 36° ed il 37° corso per Vigili Permanenti in prova è stata istituita con decreto ministeriale ed era composta dal Comandante delle Scuole Centrali Antincendi, con il compito di presiederla, dal Dirigente dell'Ispettorato Formazione Professionale del Servizio Tecnico Centrale, dal Direttore dei citati corsi, dal Dirigente della Divisione II del Servizio

del Personale, al quale compete l'amministrazione del personale con la qualifica di vigile permanente, e da un funzionario del Servizio Ginnico Sportivo, per la parte ginnica delle prove d'esame.

Come si vede, si tratta dei dirigenti degli uffici competenti nelle materie della formazione e della gestione del personale che partecipa ai corsi. Pertanto, la loro inclusione in seno alla citata Commissione d'esame è stata assolutamente opportuna, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto ispettivo cui si risponde.

Per quanto riguarda le cosiddette sottocommissioni, a causa dell'organizzazione data ai corsi di cui trattasi, che ha visto lo svolgimento delle loro fasi anche nelle sedi periferiche e l'espletamento di prove d'esame alla fine di ciascuna fase, è stato adottato il criterio di far coadiuvare la Commissione centrale da Commissioni tecniche locali e da Comitati di sorveglianza istituiti, rispettivamente per le prove pratiche e per le prove a quiz, presso i poli didattici periferici.

La Commissione tecnica locale era composta dall'Ispettore Regionale competente, presidente, dal Comandante provinciale della sede del polo didattico, dal Direttore e dal Vicedirettore del polo didattico e da un rappresentante delle Scuole Centrali Antincendi. Pertanto, anche tali Commissioni sono state costituite seguendo criteri di perfetta uniformità ed obiettività.

Per quanto concerne il sistema delle valutazioni degli esaminandi, censurato dalla S.V. nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che è stato approntato un sistema di completa trasparenza ed omogeneità, basato sul rilievo di dati obiettivi attraverso schede individuali le quali rimangono acquisite agli atti. L'esistenza di tali schede era nota a tutti gli interessati, poiché le stesse sono state compilate in seduta pubblica di esame.

La traduzione in punteggi dei singoli dati obiettivi rilevati è stata fatta dalla Commissione centrale sulla base di coefficienti stabiliti a priori e poi riportata in apposito verbale.

In tal modo la formazione del risultato finale è stata strettamente collegata ai dati riportati sulle schede ed è sempre verifica-

bile nella sua trasparenza, perché schede personali e verbale di definizione dei coefficienti fanno parte della documentazione giustificativa della graduatoria.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in data 6 novembre 1996 la ex Cisnal (ora Ugl) inviava al Ministro dell'interno una lettera, prot. n. 160/96, relativa all'arruolamento allievi vigili volontari ausiliari;

nella lettera si legge testualmente che: « ancora a tutt'oggi non è pervenuta alcuna nota di riscontro alla richiesta di incontro Cisnal n. 101 del 10 agosto 1996 per la discutibilissima « trasparenza » della circolare ministeriale n. 23 del 31 luglio 1996, concernente i « criteri di selezione degli aspiranti allievi vigili volontari di leva »;

la lettera prosegue affermando che già nel 1994 si scoprì e si denunciò alle « autorità competenti il traffico illecito » di raccomandazioni di ogni genere che i sindacati Cgil, Cisl e Uil svolgevano da oltre un trentennio con la presunta compiacenza di alcuni uffici del ministero dell'interno per l'arruolamento degli aspiranti vigili volontari ausiliari di leva;

risulta all'interrogante che la pratica delle « raccomandazioni » sia ancora diffusa nei servizi dei vigili del fuoco deputati al reclutamento e alla formazione —:

se non ritengano opportuno intervenire per assumere informazioni adeguate circa i meriti di selezione degli allievi vigili volontari;

se non ritengano opportuno indire con urgenza la riunione richiesta con la nota sopra citata ;

quali iniziative intendano adottare per fare chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti intendano adottare per ristabilire quei sani criteri di selezione degli aspiranti allievi vigili volontari ausiliari,

che al momento paiono all'interrogante pretermersi da parte di alcuni organi del ministero dell'interno. (4-09835)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In esito alla richiesta di incontro avanzata dalla ex CISNAL con nota 10 agosto 1996 n. 101 in data 19 settembre, il Dirigente responsabile della materia ha ricevuto il segretario della predetta O.S. al quale venivano forniti, in un incontro durato circa due ore, i chiarimenti richiesti in merito alla circolare n. 23 del 31 luglio 1996.

Tale incontro avvenne per non venire meno allo spirito di collaborazione, in quanto la materia oggetto della circolare in questione non rientra tra quelle per le quali ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro sussiste un simile obbligo a carico dell'Amministrazione.

Peraltro, la bozza della stessa circolare era stata inviata a tutte le Organizzazioni Sindacali, tra cui ovviamente la CISNAL, in data 27 maggio e 25 giugno, senza che nulla venisse obiettato al riguardo dall'O.S. medesima.

Il 3 luglio u.s., ha avuto luogo un altro incontro, richiesto dall'UGL, nel corso del quale l'organizzazione sindacale medesima ha illustrato le proprie osservazioni allo schema di regolamento concernente il reclutamento dei vigili ausiliari.

Circa le presunte « raccomandazioni » lamentate dalla S.V. On.le, si fa presente che il reclutamento dei vigili volontari ausiliari avviene sulla base di graduatorie provinciali elaborate attribuendo un punteggio all'efficienza fisica al possesso di una specializzazione professionale e al titolo di studio. Tali graduatorie sono ovviamente pubbliche; quindi facilmente verificabili e controllabili.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

GUERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in sede di definizione del piano di razionalizzazione della rete scolastica provinciale di Lecco, tra le altre misure, il consiglio scolastico provinciale aveva indi-

cato la soppressione della presidenza della scuola media di Brivio e l'aggregazione alla scuola media di Olgiate Molgora, con precise motivazioni di merito su quest'ultima scelta di aggregazione;

il provveditore agli studi, in sede di emanazione del relativo decreto, peraltro rivisto successivamente in altre parti, ha disatteso l'indicazione del consiglio scolastico provinciale prevedendo l'aggregazione alla scuola media di Robbiate, anziché a quella di Olgiate Molgora;

tale scelta, unita alla soppressione dell'autonomia, ha determinato vive e prolungate proteste, ancora in corso, di genitori e insegnanti, oltre che del comune di Brivio ed è foriera di contenzioso amministrativo;

l'assessorato provinciale competente ha promosso, per il 3 giugno 1997, un tavolo di confronto tra tutti gli enti ed organi interessati;

se e quali iniziative intenda assumere per condurre a soluzione il contenzioso aperto, sospendendo ogni effetto su Brivio del decreto del provveditore di Lecco sino all'esito del tavolo di confronto provinciale o, comunque, tenendo in debito conto la posizione ufficialmente espressa dal consiglio scolastico provinciale in ordine all'aggregazione. (4-10284)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, il Provveditore agli studi di Lecco ha disposto la soppressione dell'autonomia della scuola media di Brivio e la sua aggregazione, come sezione staccata, alla scuola media di Robbiate.

La scelta di tale aggregazione è stata determinata da quanto prescritto nell'articolo 2, punto 1, del D.I. n. 176 del 15.3.97 che raccomanda, tra l'altro, di tenere conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini d'utenza, nonché dalla 2ª sezione verticale del Consiglio Scolastico provinciale che da parte sua, richiedeva, dove possibile, la

coincidenza tra Direzioni Didattiche e Scuole medie di riferimento.

Il Capo dell'Ufficio Scolastico provinciale, pertanto, nella considerazione che il plesso di scuola elementare di Brivio dipende dalla Direzione Didattica di Robbiate, con la citata aggregazione ha inteso favorire anche i rapporti di continuità didattica tra i due ordini di scuola.

Con il nuovo anno scolastico, inoltre, presso la scuola media in parola sarà aperto uno sportello di segreteria a servizio dell'utenza.

Si ritiene di precisare che il provvedimento non coinvolge in alcun modo gli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Riguardo infine al tavolo di confronto per la programmazione scolastica che il Provveditore ha istituito di concerto con l'Amministrazione provinciale di Lecco, questo produrrà i suoi effetti a partire da Febbraio 1998 ed inciderà pertanto sugli interventi di razionalizzazione della rete scolastica dell'anno 1998/99.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 75, della legge finanziaria per il 1997 consente agli insegnanti soprannumerari di conseguire il diploma di specializzazione biennale polivalente dopo un corso di « durata inferiore a un anno »;

a giudizio dell'interrogante, questa norma crea disparità di trattamento, poiché i docenti soprannumerari non hanno titoli di studio superiori che in qualche modo giustifichino tale disparità e non è possibile rilasciare una « specializzazione biennale » che si sostanzia, nei fatti, in poche settimane di studio;

con i corsi accelerati si offende la funzione di docente di sostegno e si disat-

tende all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap —:

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare questa palese ingiustizia. (4-10687)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come già precisato dalla S.V. Onorevole i corsi intensivi di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, di durata non superiore ad un anno, riservati al personale docente in esubero rispetto alle dotazioni organiche, sono stati previsti dalla legge 662/96 (articolo 1 comma 75) di accompagnamento alla finanziaria 1997 alla quale questo Ministero è tenuto a dare esecuzione.

Si suppone che il legislatore abbia giudicato che per detti docenti la formazione richiedesse un tempo più breve di quello previsto per i corsi ordinari in quanto si tratta di personale già inserito nel mondo della scuola e per molti aspetti a conoscenza delle problematiche connesse all'inserimento degli allievi in situazione di handicap.

È comunque garantita per detti docenti una preparazione corrispondente a quella di chi frequenta i corsi biennali in quanto sono previsti i medesimi programmi di cui al D.M. 16.6.1995 sebbene alcune tematiche siano affrontate in modo trasversale.

In applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale del 2 giugno 1997 è stato emanato il decreto ministeriale 16.6.1997 relativo alla istituzione di detti corsi, la cui durata è fissata nelle sue varie articolazioni didattiche in non meno di 450 ore, durata questa che sembra adeguata al conseguimento delle professionalità necessarie.

Per quanto su esposto si ritiene che i timori manifestati dalla S.V. Onorevole circa l'inadeguatezza di tali corsi non abbiano ragion d'essere.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LAMACCHIA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

è stato segnalato un grave caso di intossicazione di origine alimentare su nove ricoverati di un istituto per handicappati di Assisi;

l'origine di tale intossicazione è da attribuire con ogni probabilità all'ingestione di carne di vitello proveniente da animali trattati prima della macellazione con sostanze appartenenti alla categoria dei « beta-agonisti »;

tali sostanze vengono utilizzate dagli allevatori per eliminare il grasso dei bovini nella fase finale dell'allevamento e per aumentare il peso della massa muscolare;

le forme di intossicazione che si manifestano sugli esseri umani sono particolarmente gravi in quanto costituite da tachicardia, ansia, tremore muscolare e abbassamento dei livelli del potassio nel sangue;

a quanto risulta all'interrogante le carni trattate con tali sostanze sarebbero circa il 10 per cento di quelle commercializzate ed i maggiori rischi provengono dalle carni provenienti da macellazioni clandestine o in impianti non adeguati —:

quali siano i controlli effettuati nei macelli e nelle successive fasi della lavorazione e commercializzazione delle carni per individuare le carni provenienti da animali trattati con prodotti nocivi alla salute umana;

quanti siano i casi sino ad oggi scoperti di uso da parte degli allevatori dei beta-agonisti e quali misure sanzionatorie siano state adottate nei confronti dei contravventori;

se non ritenga che le continue proroghe concesse all'attività dei macelli detti « in deroga » e la conseguente mancata completa applicazione della direttiva comunitaria sui macelli dotati di bollo dell'Unione europea non costituisca una più facile possibilità concessa agli allevatori per macellare animali trattati con sostanze nocive;

se non ritenga che tale situazione danneggi gravemente i macelli con bollo comunitario per la concorrenza sleale da parte degli altri macelli che, oltre tutto, non hanno sostenuto alcun onere finanziario per adeguare le proprie strutture e attrezzature alle prescrizioni sanitarie. (4-10680)

RISPOSTA. — *Proprio al fine di individuare, tra le carni destinate al consumo, quelle provenienti da animali trattati con sostanze o prodotti nocivi alla salute umana, il nostro Paese elabora ogni anno, a partire dal 1988, un Piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e nelle carni (= « PNR »), in ottemperanza alle indicazioni comunitarie.*

Successivamente, il D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 118, ha recepito nell'ordinamento giuridico nazionale, tra le altre Direttive europee concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione farmacologica e la ricerca dei loro residui negli animali e nelle carni fresche, anche la Direttiva n. 86/469/CEE, che prevede, appunto, lo sviluppo del piano nazionale di ricerca dei residui.

L'articolo 12 del D. L.vo n. 118/92 stabilisce che il Ministro della Sanità provvede ogni anno all'aggiornamento del Piano nazionale.

Per l'attuazione del Piano, l'Istituto Superiore di Sanità svolge le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento, con il compito di coordinare le norme tecniche e i metodi di analisi relativi a ciascun residuo o categoria di residui, nonché di effettuare controlli di qualità sulla operatività dei laboratori nazionali riconosciuti, conformemente alle disposizioni del laboratorio comunitario di riferimento.

Il Ministero della Sanità informa ogni anno la Commissione delle Comunità Europee e gli altri Stati membri dell'esecuzione e dei risultati del « PNR ».

Inoltre, sempre a norma dell'articolo 12 del D. L.vo n. 118/92, questo Dicastero è tenuto ad assistere gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità Europee, in caso di controlli sull'attuazione del Piano, nonché ad adottare le eventuali misure ritenute da questi necessarie.

Il « PNR » predisposto ai sensi del citato articolo 12 in conformità alle circolari ministeriali nn. 12/88, 6/89, 14/89 e aggiornato anno per anno, contiene, tra l'altro, precise indicazioni in ordine al sistema di monitoraggio utilizzato per l'individuazione delle sostanze proibite in allevamento ed al macello.

Come stabilito dall'articolo 13 del D. L.vo n. 118/92, in tutti i casi in cui l'organo di controllo che ha effettuato il prelievo di un campione rilevi dai risultati dell'analisi la presenza di residui di sostanze vietate o che superino il livello fisiologico massimo previsto per le stesse sostanze, nei casi e nei limiti in cui ne è consentita la somministrazione (ad esempio, per trattamenti di natura terapeutica) o, infine, la presenza di residui di sostanze autorizzate in quantità superiori ai limiti massimi tollerabili, è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente per il territorio in cui si trova l'allevamento di provenienza degli animali.

Ricevuta la comunicazione, l'autorità sanitaria dispone un'indagine presso l'azienda di provenienza per accertare la causa della presenza dei residui e, se si tratta di sostanze vietate, vengono sottoposte a controllo le relative fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, somministrazione, distribuzione e vendita, per individuarne l'origine.

L'autorità competente provvede, inoltre, ad identificare e a porre sotto sequestro gli animali dell'allevamento appartenenti alla stessa specie e categoria degli animali trattati, disponendo gli opportuni accertamenti in conformità alle istruzioni fornite dal Ministero della Sanità.

Ai fini della più efficace gestione del sistema di vigilanza testé delineato e per la piena funzionalità del « PNR » è necessaria la assidua e compartecipe collaborazione delle competenti Autorità sanitarie.

In particolare, le Regioni e le Province Autonome sono tenute periodicamente a raccogliere e a trasmettere i dati concernenti il numero di campioni prelevati e le positività riscontrate, sia in fase di allevamento

sia di macello, nelle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

Questi dati, relativi all'intero anno di attività ed integrati dalle notizie e dai rilievi eventualmente riscontrati nel settore dell'acquacoltura, debbono essere accompagnati da una relazione sintetica che commenti i risultati ottenuti ed evidenzi le difficoltà incontrate, indicando, nel contempo, le possibili soluzioni suggerite.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono tenuti a comunicare immediatamente, tramite telegramma o fax, ogni positività riscontrata a questo Ministero.

Tale comunicazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

attività a cui si riferisce il prelievo (« PNR », Piano Regionale, controlli in caso di sospetto, ecc.);

sostanza a cui si riferisce la positività;

specie animale e categoria in cui si è riscontrata la positività;

valore dell'analisi;

materiale biologico su cui si è effettuata l'analisi;

data del prelievo;

USL che ha effettuato il prelievo;

nome dell'allevatore, nome e sede dell'allevamento;

eventualmente nome e sede dello stabilimento in cui è stato macellato l'animale;

provenienza dell'animale o delle carni (nazionale, comunitaria o da Paesi Terzi).

Dal canto loro, le UU.SS.LL. devono dare comunicazione immediata al Ministero della Sanità ed alla Regione di ogni positività, corredandola con i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata presso l'allevamento.

Le Regioni e le Province Autonome comunicano, altresì, ogni iniziativa attinente ad attività di informazione e/o educazione sanitaria rivolte ai consumatori, agli allevatori etc.

L'invio tempestivo dei dati consente un miglior coordinamento e un più efficace

svolgimento del « PNR »; proprio in base ad essi è possibile, tra l'altro, organizzare un adeguato e puntuale « programma di sorveglianza » degli allevamenti in cui vengano individuati residui di sostanze ormonali o di farmaci.

L'analisi delle indagini epidemiologiche rilevate con le modalità omogenee ora descritte, favorisce l'individuazione dei fattori di rischio su cui intensificare il monitoraggio.

In base alle direttive ed alle indicazioni contenute negli aggiornamenti annuali del più volte citato « Piano Nazionale per la ricerca dei Residui negli animali e nelle carni », le Regioni e le Province Autonome predispongono a loro volta il proprio piano annuale di attività.

Anche per quanto riguarda il settore volatili da cortile (polli da carne, faraone e tacchini), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e le UU.SS.LL. sono tenuti a dare immediata comunicazione al Ministero della Sanità ed alla Regione di ogni positività riscontrata.

Tutti i dati raccolti nel corso dell'art. 10 dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome devono essere trasmessi al Ministero, accompagnati da una relazione che commenti i risultati ottenuti e contenga osservazioni e proposte.

Fra i residui oggetto di controllo e ricerca durante l'intera filiera alimentare (in allevamento, nei mangimi, negli animali al macello), figurano le sostanze Beta-agoniste, che costituiscono un precipuo gruppo farmacologico.

La frequente presenza dei residui di tali sostanze, riscontrata negli animali e nelle carni sottoposti a campionamento, ha determinato il sensibile, progressivo incremento del numero di campioni da prelevare per la loro individuazione.

Il prelievo di campioni da cui verificare la presenza di Beta-agonisti venne introdotto, per la prima volta, nel « PNR » del 1989.

In tale occasione, furono prelevati 110 campioni che, sottoposti ad analisi, non evidenziarono alcun residuo delle sostanze ricercate.

L'anno seguente vennero accertati i primi casi (9), a fronte di 649 campionamenti.

Nel 1991 furono prelevati 2.507 campioni e vennero individuati 144 residui di sostanze Beta-agoniste, con un indice di positività pari a 5,74.

Il « PNR » per il 1992 ha interessato il prelievo di 7.483 campioni, di cui 267 sono risultati positivi (3,57).

Nel 1993 si è riscontrato il più alto numero di positività (397 campioni, con indice di positività del 6,36) rispetto al numero di campioni privati (6.240).

Il « PNR » per il 1994 ha disposto, quindi, il più massiccio prelievo di campioni (9.345), che hanno rivelato 227 casi di positività, con un indice più contenuto (2,43).

Nel 1995 la ricerca di residui di Beta-agonisti è stata effettuata su 7.821 campioni, rivelando soltanto 67 casi per un indice pari a 0,86.

Pertanto, il « PNR » per il 1996 ha limitato il prelievo a 1.677 campioni, di cui 33 sono risultati positivi (1,97).

Non è possibile, invece, fornire alcuna anticipazione dei dati dei risultati del « PNR » per il 1997, che è tuttora in pieno sviluppo.

Complessivamente, sono stati riscontrati 1.144 casi di residui di sostanze Beta-agoniste a fronte dei 35.832 campioni appositamente prelevati.

Nei casi segnalati sono state adottate, come di consueto, le misure sanzionatorie stabilite dal D. L.vo n. 118/92, che prevedono il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 15 milioni a lire 90 milioni per ciascun animale trattato.

Infine, per quanto riguarda gli ulteriori quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in esame, si precisa, in aggiunta a quanto finora argomentato, che non sussiste attinenza tra la condizione autorizzativa dei macelli (con bollo comunitario o « in deroga ») e la presenza di residui nocivi nelle carni, in quanto anche negli stabilimenti di macellazione « in deroga », i controlli espletati dai Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. sono permanenti e fondati sui comuni cri-

teri adottati per gli impianti in possesso di riconoscimento CE.

Ulteriori garanzie nei confronti delle ipotesi di concorrenza sleale nel mercato delle carni da allevamento scaturiscono dalla piena attuazione della legge 21 ottobre 1996, n. 532 che, tra l'altro, consentirà ai consumatori, grazie all'istituzione del « certificato di garanzia della carne bovina », di acquisire informazioni dettagliate circa il Paese di origine del bovino e la sua ultima provenienza, nonché le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento, di trasporto e di macellazione di ciascun capo bovino.

Il Sottosegretario di Stato per la Sanità: Bruno Viserta Costantini.

LUCCHESE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se intendano di concerto riformare l'attuale scuola italiana per collegarla alle esigenze del mondo del lavoro;

se non si ritenga di ripristinare la vecchia scuola di avviamento professionale, con la formazione di tecnici ed artigiani, invece di sovrappopolare la scuola media, che ormai è una fabbrica di disoccupati;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dovere predisporre un progetto per la immediata abolizione degli istituti magistrali, visto che non vi è alcuna possibilità di garantire lavoro ai giovani diplomati;

se non si ritenga, poi, di dare una severità agli istituti superiori, affinché vadano avanti quanti hanno voglia di studiare, eliminando il sovrappopolamento dei licei, che non possono garantire posti di lavoro;

quindi predisporre dei seri corsi di formazione di tecnici, che sono richiesti dalle industrie;

anche per l'università non è possibile che un giovane impieghi dieci anni per un corso di laurea in giurisprudenza o altra

facoltà simile; non è più possibile permettere un sovraffollamento quando si sa che non è possibile garantire lavoro a nessuno. Determinati metodi e sistemi debbono cambiare: l'università deve essere un luogo di studio serio, di preparazione di dirigenti e non di perditempo, che non consentono ad altri di seguire le lezioni;

le università sono in preda al caos; occorre rivedere il sistema e permettere la permanenza solo a quei giovani che vogliono studiare con la massima serietà.

(4-03051)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere: visto che ormai il posto di lavoro è una chimera e milioni di giovani non sanno come fare per raggiungere l'ambito traguardo; se non si ritenga di progettare un piano per la piena occupazione, anzitutto modificando il corso degli studi e predisponendo seri corsi professionali per creare tecnici qualificati, evitando quindi il sovraffollamento delle università e le lauree conseguite come « fuori corso » dopo svariati anni, ricreando le scuole di avviamento al lavoro ed evitando infine nei licei si pratici ancora il « sei politico », con il sistema in auge « tutti promossi »; che significato abbia disporre di migliaia di diplomati disoccupati e migliaia di laureati disoccupati, mentre mancano gli operai specializzati ed i tecnici; se non si ritenga di cambiare quindi questo tipo di scuola, che costituisce una fabbrica di disoccupati, gettando allo sbaraglio tanti giovani che rischiano di non lavorare mai con lo sconforto ed il dolore delle loro famiglie; se, nella attesa di una bonifica della scuola e del ripristino della severità negli studi, non si ritenga urgente dare ai giovani che intraprendono un lavoro autonomo un prestito — per l'avvio delle attività — da restituire in dieci anni senza interessi, e, per chi non ritiene di intraprendere questa strada, la concessione di un contributo di lire cinquecentomila mensili, dietro l'esple-

tamento di un'attività, anche di poche ore al giorno, in favore dei comuni, dei centri di assistenza, di vigilanza, e di altre attività che Stato ed enti locali di concerto decideranno; qualcosa bisogna fare, basta iniziare; non è tollerabile lasciare nell'ozio e nella disperazione milioni di giovani.

(4-07000)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente ed anche a nome del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica alla interrogazione parlamentare n. 4-03051 e, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione n. 4-07000, con le quali la S.V. Onorevole richiede interventi: per il ripristino delle scuole di avviamento professionale; per l'istituzione di appositi corsi per la formazione di tecnici in grado di far fronte alla domanda del mondo del lavoro, per l'abolizione degli istituti magistrali e per una maggiore severità e selezione nei licei e nelle università al fine di evitare l'attuale sovraffollamento.*

Al riguardo si ritiene di dover far presente che l'esigenza che sottende a tale richiesta di rendere più adeguato il rapporto tra scuola, formazione ed apparato produttivo, tenuto conto anche della attuale diffusa crisi occupazionale che penalizza soprattutto i giovani, è all'attenzione del Governo e delle forze politiche e sociali.

Peraltro, anche in ambito comunitario è avvertita la necessità di disporre di un sistema scolastico e formativo tale da poter raccogliere le sfide degli anni 2000 e che possa costituire una componente essenziale dello sviluppo globale della società.

Nel quadro di tali logiche si richiede una formazione che fornisca ai giovani una preparazione generale ampia e flessibile nonché strumenti e capacità critiche ed operative commisurati ai rapidi mutamenti dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie avanzate che caratterizzano i contesti in cui viviamo.

Non si rende quindi più percorribile la strada del ritorno alle scuole di avviamento.

Per quanto riguarda l'istruzione professionale, tuttavia, questo Ministero ha già recepito le istanze dei tempi adeguando l'ordinamento, attraverso il Progetto 92, alle

attuali esigenze e rendendo più duttile e in grado di offrire una preparazione di respiro generale e polivalente impostata sul raccordo con la formazione regionale e il mondo del lavoro.

I curricoli dei corsi post-qualifica dell'istruzione professionale prevedono, accanto alle aree degli insegnamenti umanistico-scientifico-tecnologici, un'area di professionalizzazione estremamente flessibile, calibrata sulle esigenze e vocazioni lavorative e produttive del territorio e mirata a dare agli studenti competenze di secondo livello; in tale area gli insegnamenti sono svolti in maniera integrata con gli esperti dei centri di formazione regionale e delle aziende presenti sul territorio e si prevedono anche periodi di stages in azienda.

Riguardo poi alla proposta di immediata abolizione degli istituti magistrali si ricorda che sia l'istituto che la scuola magistrale sono previste per legge (articolo 19 comma 3° T.U. 297/94).

Anche per tale ordine di scuola al fine di rispondere alla particolare richiesta formativa dell'utenza che accede a tali tipi d'istituto, da tempo sono state avviate sperimentazioni quinquennali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.74 n. 419, che hanno le caratteristiche di un liceo psicopedagogico-sociale capace di offrire anche una nuova proposta di percorso formativo dedicato alle professioni sociali.

L'assetto quinquennale poi costituisce ormai una fattispecie di fatto prevalente e consente di accedere ai corsi di laurea universitari.

Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1996 n. 471, è stato approvato l'ordinamento del corso di laurea in scienze della formazione primaria, dando concreta attuazione a quanto stabilito dalla legge 341/90.

A tal fine si ritiene opportuno far presente che a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi della legge 341/90 con D.I. 10.3.1997 sono state emanate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare previste dall'articolo 3 comma 8 della succitata legge.

L'istituzione di tale corso di laurea risponde all'esigenza di preparare una fascia di personale altamente specializzato per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari.

Giova, altresì, ricordare che la problematica in parola potrà trovare più adeguata soluzione nel contesto della riforma del sistema scolastico e formativo per la quale è stato già approvato di recente dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge di riordino dei cicli scolastici.

In connessione con tale riorganizzazione saranno affrontate le problematiche riguardanti le strutture dei percorsi formativi, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnica costituita al fine di individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani nei prossimi decenni.

Tali previsioni di riforma vanno comunque poi poste in relazione ed in sintonia con il più ampio disegno di riorganizzazione dei servizi pubblici.

Per ciò che concerne, infine, il settore universitario il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha fatto presente che sono in atto articolati progetti di riforma riguardanti le Università.

Alcuni di tali progetti sono stati già tradotti in atti normativi (legge 15.3.1997 n. 59, articolo 20), altri sono in via di approvazione o in discussione (proposta di legge n. 358/AC).

Quanto al sovraffollamento delle Università è stato predisposto, con D.P.C.M. del 30.4.1997 pubblicato sulla G.U. in data 9 giugno 1997, un apposito regolamento che, in applicazione dell'articolo 4 della legge 2.12.1991 n. 390, stabilisce « criteri di uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MALGIERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a Sant'Agata dei Goti (Benevento) ha suscitato vivo stupore nella comunità e tra

gli studenti la notizia secondo la quale nel piano di razionalizzazione preparato dal provveditore agli studi di Benevento viene ipotizzata la perdita dell'autonomia del liceo classico « Tito Livio », che passerebbe alle dipendenze del liceo di Airola, e il distacco della sezione staccata di Solopaca dal liceo Sant'Agata a quello di San Giorgio del Sannio;

Sant'Agata dei Goti è il primo paese della provincia, dopo il capoluogo, per l'estensione del territorio (62,92 chilometri quadrati) e per l'entità della popolazione (12.000 abitanti circa);

Sant'Agata dei Goti è uno dei maggiori centri storici del Mezzogiorno d'Italia, tanto che tra il consorzio universitario di Benevento e l'amministrazione santagatese è in atto un accordo per istituire una facoltà di architettura;

Solopaca dista da Sant'Agata dei Goti non più di venti chilometri, mentre dista da San Giorgio del Sannio non meno di cinquanta chilometri;

lo scorso anno scolastico il provveditore, dottor Iesu, per la centralità territoriale di Sant'Agata, ipotizzò che il liceo « Tito Livio » di Sant'Agata diventasse già per quest'anno in corso la sede centrale non solo del liceo di Solopaca, ma anche del liceo di Airola;

la perdita dell'autonomia del liceo « Tito Livio » verrebbe a penalizzare Sant'Agata e Solopaca —:

se non ritenga di dover intervenire nel dirimere la controversia chiedendo al provveditorato agli studi di Benevento su quali criteri si basi il piano di razionalizzazione, dal momento che, per ciò che riguarda i licei di Sant'Agata, Solopaca, Airola e San Giorgio del Sannio, per i motivi su esposti, il piano non tiene conto né della geografia, né dell'amministrazione, né del più elementare buon senso. (4-08199)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nella provincia di Benevento, nell'anno scolastico 1996/97, hanno funzionato 24 istituti di 2° grado ed ai sensi del decreto-legge n. 176/97 sui criteri e parametri per la formazione delle classi ne dovranno essere soppressi due.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, il Provveditore agli Studi di Benevento, al fine di individuare le due scuole da sopprimere ha tenuto conto delle offerte formative esistenti sul territorio, del numero degli studenti, dell'utilità di riaggregare alcune sedi staccate ad altri istituti esistenti nei singoli comprensori e della necessità di ridurre le scuole sottodimensionate e quelle dello stesso tipo nei vari comprensori.

Con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, ha pertanto disposto la soppressione della presidenza del Liceo classico di S. Agata dei Goti (10 classi per 192 studenti) e l'aggregazione dello stesso al Liceo Classico « Lombardi » di Airola (10 classi per 214 allievi).

Pertanto, la sezione staccata del Liceo Classico di Solopaca, dipendente da S. Agata dei Goti, sarà aggregata al Liceo Scientifico di Telese Terme, distante 6 km.

A seguito dei suddetti provvedimenti il Comune di S. Agata dei Goti conserva la presidenza dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri (30 classi) e quello di Airola, sede del Distretto scolastico, non sarà privato dell'unico istituto superiore dell'ordine classico esistente sul territorio.

È stata anche disposta la soppressione della presidenza del Liceo Classico di S. Giorgio del Sannio (10 classi per 216 studenti) e l'aggregazione del medesimo al Liceo Classico di Benevento (39 classi per 216 allievi) per complessive 49 classi e 1.226 alunni.

I due Istituti, distanti 10 km, sono ben collegati da servizi pubblici.

Si precisa che la popolazione scolastica delle scuole sopresse continuerà a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARTINAT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio scolastico provinciale di Novara ha decretato l'annessione del liceo classico « Carlo Alberto » al liceo scientifico, a sua volta annesso al convitto nazionale « Carlo Alberto »;

tale annessione è avvenuta all'insaputa di tutte le componenti scolastiche;

il provvedimento del provveditore agli studi di Novara, che dovrebbe rispondere ad esigenze di razionalizzazione delle strutture scolastiche e delle spese sulla base degli indirizzi della legge finanziaria, appare all'interrogante decisamente illogico, considerando che è illogica l'annessione di un intero liceo classico, composto da ben diciotto classi, ad un piccolo liceo scientifico composto di sole cinque classi;

non si è assolutamente tenuto conto dell'autonomia, della specificità e tradizione di un liceo classico con una storia di quattrocento anni;

ad avviso dell'interrogante in assenza di motivazioni plausibili, l'unica interpretazione dell'illogico e penalizzante provvedimento è quella del trattamento di favore accordato al preside del liceo scientifico, considerato che, al momento, il liceo classico si trova ad essere privo di un preside di ruolo e retto da una preside non di ruolo proveniente dalla provincia di Arezzo —;

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per porre fine ad una discriminazione gravemente lesiva della tradizione del liceo classico « Carlo Alberto » e di chi vi lavora e vi studia. (4-10512)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 relativamente alla provincia di Novara il Liceo classico « Carlo Alberto » mantiene

la propria autonomia e non verrà aggregato al Liceo scientifico del Convitto Nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le elezioni amministrative del comune di Roma, sulla base della normale scadenza, dovrebbero essere svolte entro la terza decade del mese di novembre 1997;

risulta all'interrogante che, dietro presunta sollecitazione del sindaco di Roma, il Ministro dell'interno avrebbe maturato l'intenzione di anticipare di un mese le previste consultazioni elettorali —;

quali motivazioni indurrebbero il Governo ad anticipare il turno elettorale;

se non ritenga che tale presunto rinvio sia stato richiesto su basi di mero opportunismo politico e per facilitare la giunta in carica, che non sarebbe in grado di ottemperare sino alla fine al proprio programma, non assumendosi, in tal modo, le dovute responsabilità di fronte all'elettorato romano. (4-11478)

RISPOSTA. — *La legge 7 giugno 1991, n. 182 dispone che le elezioni dei consigli comunali e provinciali il cui mandato di carica scade nel secondo semestre dell'anno si svolgano in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre.*

Ogni diversa determinazione del periodo entro il quale effettuare le consultazioni di cui trattasi non potrà che essere assunta con apposito provvedimento normativo.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MENIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 20 giugno 1997 sono scaduti la maggior parte dei nulla osta provvisori rilasciati ai cittadini albanesi accolti in Italia per motivi umanitari, ai sensi del

decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito dalla legge 19 maggio 1997, n. 128;

non sembra siano state avviate le procedure di rimpatrio dei predetti albanesi, anzi pare che il Ministro interrogante abbia diramato una circolare con la quale si invitavano i responsabili dei centri di accoglienza a rassicurare i loro ospiti circa la non imminenza del rimpatrio;

nella predetta circolare si paventava anche la concessione di agevolazioni per gli albanesi che decideranno di rientrare autonomamente in patria;

si va, insomma, verso una strisciante proroga di fatto dei permessi di soggiorno provvisori rilasciati in base al decreto-legge n. 60 del 1997 —:

se quanto in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali fondi si intenda utilizzare per elargire le predette agevolazioni;

se non ritenga che occorra un atto avente forza di legge per prorogare ulteriormente la permanenza in Italia dei profughi albanesi. (4-11413)

RISPOSTA. — *Il programma predisposto dal Governo italiano per il rimpatrio dei cittadini albanesi accolti a seguito dei noti, recenti avvenimenti in Albania è in linea con analoghe iniziative assunte da altri Paesi europei nei confronti di stranieri ospitati a titolo di protezione umanitaria.*

Detto programma ha formato oggetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1997, a seguito della quale il Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha impartito disposizioni attuative, successivamente dettagliate con circolare ministeriale dell'8 luglio.

Nel programma sono previste « misure volte a favorire la prima sistemazione dei cittadini albanesi che rientrano nel loro paese ».

Tali misure comprendono una indennità di trasferimento e di prima sistemazione, nonché l'acquisizione di priorità sia nei progetti di assistenza in Albania, in corso di

predisposizione, e sia nella concessione dei permessi di lavoro temporaneo in Italia che saranno rilasciati in base a specifici accordi con il Governo albanese.

Per le operazioni tecniche e logistiche, il programma si avvale della collaborazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.), già sperimentata in occasione del rimpatrio di cittadini albanesi nel 1991 e, in seguito, del rimpatrio dei cittadini sfollati dalla ex Jugoslavia.

Gli oneri finanziari graveranno sul capitolo 4239 del bilancio statale, dotato di appositi stanziamenti disposti con decreto-legge 20 marzo 1997 n. 60 (convertito dalla legge 19 maggio 1997, n. 128) e con decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (convertito dalla legge 20 giugno 1997, n. 174).

L'adesione al programma ha carattere volontario e hanno titolo a parteciparvi i cittadini albanesi autorizzati a permanere nel territorio nazionale ai sensi del decreto legge 60/1997.

Non sono previste proroghe dei termini fissati dalla precitata normativa, e pertanto si provvederà comunque, in base alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1997, al rimpatrio dei cittadini albanesi che non abbiano altro titolo per restare nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel momento in cui siamo chiamati ad operare per un rinnovamento della scuola italiana in modo da renderla competitiva a livello europeo, siamo costretti a registrare che l'insegnamento della geografia sta assumendo caratteri inconcepibili;

in alcuni casi, infatti, il programma di geografia viene diviso in modo da far confluire alcune sue parti in altre discipline con nomi diversi; in altri casi, invece, viene completamente eliminato;

una serie incredibile di « progetti assistiti », sponsorizzati ufficialmente dalle direzioni generali del ministero della pubblica istruzione, ha determinato danni ir-

reparabili, perseguendo, tra l'altro la disciplina « geografia » e conseguentemente i suoi insegnanti specializzati;

laddove la geografia « sopravvive », viene attribuita, nella formazione delle cattedre, alle più disparate categorie di insegnanti, tranne che agli specialisti in possesso di abilitazione nei vari rami della materia —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine sia di adeguare i programmi ad una corretta rivalutazione della geografia, sia di affidare il relativo insegnamento ai docenti specializzati. (4-04991)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, riguardante l'insegnamento della geografia negli attuali programmi d'insegnamento, si deve far presente che le questioni riguardanti le strutture dei percorsi formativi, sperimentali e di ordinamento saranno affrontate, in connessione con il riordino dei cicli scolastici, per il quale è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica, costituita al fine di individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani nei prossimi decenni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI, LO PRESTI, MALGIERI e BUTTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

in data 31 gennaio 1997 sono state assegnate dal dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri agli organismi del teatro di prosa i contributi finanziari per la stagione 1996/1997, previsti dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990;

da notizie di stampa, risulta che sarebbero stati effettuati tagli alle sovvenzioni finanziarie di numerose iniziative;

gli organismi che accedono al fondo hanno effettuato la loro programmazione sulla base di criteri di valutazione preesistenti ed hanno presentato le domande di sovvenzione prima dell'inizio della stagione teatrale;

durante la fase di assegnazione dei fondi, il dipartimento per lo spettacolo non ha sentito il comitato tecnico di coordinamento per la produzione e distribuzione;

l'applicazione dei nuovi parametri di giudizio per l'assegnazione delle sovvenzioni, che ha visto ridurre le sovvenzioni in rapporto a quelle assegnate nella passata stagione, è stata adottata a ben otto mesi dall'inizio della stagione teatrale;

lo spettacolo teatrale necessita di tempi di programmazione certi e risulta pertanto inconcepibile che le imprese si vedano decurtati i finanziamenti quasi alla fine della stagione di attività;

gli interroganti esprimono preoccupazioni per il persistere dell'occasionalità negli interventi, soprattutto per il Mezzogiorno;

le commissioni che hanno svolto l'istruttoria per l'assegnazione della stagione tutt'ora in corso hanno carattere consultivo; ne consegue che responsabile delle decisioni e delle assegnazioni è esclusivamente il Ministro;

due componenti delle citate commissioni risulterebbero incompatibili con gli incarichi istituzionali che rivestono (sulla base della « direttiva Boniver/Maccanico 92/93 ») e risultano, peraltro, essere direttamente destinatari dei contributi in questione;

la composizione della commissione di nuove nomine, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1996, non tiene conto del pluralismo delle rappresentanze —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ridefinire le sovvenzioni, anche eventualmente sulla base di nuovi parametri, ma, per quest'anno, senza decurtazioni sulle attribuzioni ricevute dai

singoli organismi nella passata stagione, in presenza della medesima quantità in preventivo;

se non intenda allargare le commissioni previste dalla legge n. 650 del 1996, alle rappresentanze territoriali del Nord, del Centro e del Sud, ad esplicita espressione del principio del riequilibrio degli investimenti. (4-08231)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La circolare n. 23 del 31.3.1995 « Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995/96 », in vigore anche per la stagione 1996/97 ai sensi del D.P.C.M. 10.4.1996, non prevede che il comitato tecnico di coordinamento debba essere sentito per l'assegnazione dei contributi statali.

Per l'assegnazione dei contributi 1996/97 nel settore teatrale non sono stati applicati parametri nuovi, in quanto per la suddetta stagione teatrale, come già evidenziato, è stata prorogata la normativa precedente, ma è stata modificata soltanto la procedura di applicazione di detti parametri.

Per quanto riguarda i due componenti delle Commissioni Consultive per la Prosa che risulterebbero incompatibili con gli incarichi istituzionali che rivestono e che, peraltro, risultano destinatari di contributi, presumibilmente gli Onorevoli interroganti si riferiscono al Direttore Generale ed al Commissario Straordinario dell'E.T.I. al riguardo si fa presente che i predetti componenti sono stati a suo tempo nominati rispettivamente in rappresentanza dell'AGIS ed in rappresentanza degli Enti Teatrali e che, comunque, non hanno partecipato alla definizione dei contributi a favore dell'E.T.I.

Infine si fa presente che diversi contributi assegnati per l'attività della stagione teatrale 1996/97 sono aumentati rispetto alla stagione precedente, grazie alla nuova procedura che ha consentito di riequilibrare, all'interno dei singoli settori, i contributi concessi ai vari organismi, in presenza di una pari attività produttiva.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Reggio Calabria, in data 26 febbraio 1997, protocollo n. 134/1, ha comunicato al preside della scuola media « Contestabile » di Taurianova (Reggio Calabria) che la sezione staccata di San Martino (frazione del comune di Taurianova) verrebbe a rientrare nel piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica;

la frazione di San Martino, con popolazione di duemilacinquecento abitanti, dista cinque chilometri dal comune di Taurianova ed è priva di mezzi pubblici di comunicazione tra i due centri;

la citata sezione staccata della scuola media « Contestabile » di Taurianova è collocata in un moderno edificio scolastico, appositamente costruito da pochi anni;

la citata frazione è interessata da un grave degrado socio-economico-culturale, con conseguente facile possibilità di insediamento della criminalità organizzata;

la soppressione della sezione staccata della scuola eliminerebbe un punto di riferimento per i giovani alunni ed il conseguente incoraggiamento alla dispersione scolastica;

l'edificio scolastico di San Martino ospita attualmente sei classi (due corsi completi), con circa centodieci alunni;

la maggioranza dei genitori degli alunni non è nelle condizioni di poter accompagnare i propri figli nella sede principale di Taurianova, perché priva di mezzi di trasporto personali e perché, essendo la zona prettamente agricola, si reca a lavorare nei campi in orari antecedenti quelli di inizio delle lezioni scolastiche —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di giungere al mantenimento della sezione staccata della scuola media « Contestabile » di Taurianova, in modo da consentire l'autentico diritto allo studio per gli alunni della frazione di San Martino, alla luce anche delle possibilità di deroga previste nei comuni 70 e 71 del-

l'articolo 1 della legge finanziaria per il 1997. (4-08912)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, infatti, il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria non ha disposto alcun provvedimento nei confronti di S. Martino, sezione staccata della scuola media di Taurianova.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il comma 75 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 1997 consente agli insegnanti soprannumerari di specializzarsi nel sostegno mediante un corso ridotto;

l'applicazione del citato comma penalizzerà i docenti che, già specializzati, da molti anni operano nel settore ed hanno già acquisito una notevole esperienza professionale, ma che non hanno potuto accedere ai ruoli del sostegno per la non indizione del concorso dal 1990;

gli insegnanti di sostegno specializzati rappresentano una componente del precariato di notevole specificità;

gli insegnanti di sostegno non hanno ancora una specifica classe di concorso;

fino ad oggi il ruolo del sostegno è stato quasi sempre percepito nel mondo della scuola in modo poco chiaro e spesso equivoco;

la cultura dell'integrazione delle diversità nella scuola italiana ha visto come promotori principali gli insegnanti di sostegno che, grazie al loro ruolo, si sono rivelati agenti di cambiamento ed innovazione;

non è ammissibile che si possano sprecare risorse umane, come gli insegnanti di sostegno specializzati non di ruolo, laddove la professionalità raggiunta costituisce un traguardo quotidiano faticoso e fondamentale per poter essere produttivi nel difficile e delicato campo dell'handicap;

il successo dell'integrazione è direttamente connesso con il grado di stabilità delle figure che nel contesto della scuola operano in favore degli alunni portatori di handicap —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di risolvere il problema degli insegnanti di sostegno precari, certamente legato alla qualità generale del sostegno. (4-09232)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale, in sostanza si sollecitano iniziative in favore dei docenti precari, possessori di titoli di specializzazione per il sostegno, al fine di evitare che i succitati docenti possano essere penalizzati dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 75, della legge 662/96 di accompagnamento alla finanziaria 1997, che consentono ai docenti soprannumerari di specializzarsi nel sostegno mediante un corso ridotto.*

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno, di cui al comma 75 L. 662/96, che sono disciplinati con decreto ministeriale 16 giugno 1997 (emanato a seguito di accordo decentrato), sono corsi intensivi e non ridotti e saranno di adeguata qualità; tale da non compromettere il servizio offerto agli allievi portatori di handicap.

Si deve far presente inoltre che non risulta possibile, così come proposto dalla S.V. Onorevole, l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno tenuto conto che ai posti di sostegno — da determinarsi, sulla base delle disposizioni vigenti, secondo un rapporto medio provinciale di 1 a 4 sugli organici di diritto — non corri-

spondono attività di insegnamento riconducibili a classi di concorso.

L'attività di sostegno, infatti non è configurabile come una disciplina di insegnamento a se stante ma si concretizza in interventi individualizzati di natura integrativa, a favore degli alunni in situazione di handicap, così come espressamente stabilito dall'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 a prescindere da accertate specifiche competenze disciplinari possedute dai docenti interessati.

Si ritiene opportuno far presente tuttavia che è all'esame del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 932 il quale nel testo predisposto dal suo relatore prevede la possibilità, per i docenti precari che abbiano svolto un prescritto periodo di insegnamento, di acquisire l'abilitazione in una sessione d'esami riservata.

È altresì previsto che una volta ottenuta l'abilitazione il personale in parola sia inserito nelle attuali graduatorie dei concorsi per soli titoli, trasformate in permanenti, dopo coloro che sono già compresi in graduatoria.

Le graduatorie in parola saranno utilizzate non soltanto per le immissioni nei ruoli ma anche per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Ciò offrirà anche ai docenti precari specializzati, una volta acquisita la prescritta abilitazione, notevoli possibilità per l'accesso nei ruoli e, ove sia necessario, consentirà loro di poter continuare a svolgere la loro attività in favore degli allievi portatori di handicap.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NEGRI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

Abn Amro Bank Nv. Milano è la filiale italiana della Abn Amro Bank Nv. di Amsterdam, con sede legale ad Amsterdam in Olanda;

nell'accordo sindacale sottoscritto in data 2 ottobre 1996 tra Abn Amro Bank

Nv. e la Fisac/Cgil venivano sottolineati: 1) il difficile andamento della sede secondaria italiana ed i negativi risultati economici raggiunti negli ultimi anni; 2) le problematiche strutturali dell'azienda conseguenti alla antieconomicità di talune attività, all'aumento dei costi in modo più che proporzionale rispetto alle entrate, ed alla necessità di razionalizzare le diverse attività sino ad oggi svolte; 3) la posizione dell'azienda alla luce della situazione finanziaria attraversata dal nostro Paese; 4) le tematiche circa l'andamento dei mercati finanziari, la concorrenza ed i volumi di lavoro; 5) le esigenze di recupero di efficienza e di produttività a tutti i livelli; 6) le strategie di consolidamento e di rilancio per il 1996/1997 dall'azionista sia in Europa che in Italia;

l'accordo in premessa aveva scadenza 16 dicembre 1996 e, in pari data, sempre tra Abn Amro Bank Nv. e Fisac/Cgil si è concordato che la sua durata e applicabilità venissero prorogate a tutto il 15 gennaio 1997;

tali accordi sono stati contestati da altra rappresentanza sindacale aziendale;

quest'ultima ha più volte chiesto quali fossero le difficoltà enunciate nell'accordo, sostenendo che la direzione dell'azienda Abn Amro Bank Nv. Italia non le ha mai documentate;

nell'articolo del *Corriere della Sera* del 17 agosto 1996 è assertito che « Abn Amro Bank Nv. è una delle banche più redditizie del mondo, fatto eccezionale per un istituto europeo nei primi sei mesi di quest'anno i profitti netti del gruppo sono saliti del 36,3 per cento a 1,7 miliardi di Fiorini (1.555 miliardi di lire) »;

nell'articolo di *Milano Finanza* del 22 ottobre 1996 a firma di Fulvio Accialini e di Maria G. Arena, è stata evidenziata una volontà dell'azienda di ridurre l'organico;

nell'anno 1988 Abn Amro Bank Nv. aveva già operato una riduzione di personale nella misura di venti unità, portando così da ottanta a sessanta dipendenti;

dal 1988 l'organico è ritornato ad essere di ottanta lavoratori;

secondo dichiarazioni della stessa Abn Amro Bank Nv. dal 1° gennaio al 30 novembre 1996 sono state effettuate 5.639 ore di lavoro straordinario, con una media procapite di 131 ore per dipendente;

in un'articolo apparso sul *Sole 24 ore - Finanza e mercati* di giovedì 7 novembre 1996 si asseriva che il Pds intenderebbe affidare all'Abn Amro Bank Nv. il riassetto de *l'Unità*, come risulta dalla seguente dichiarazione del suo segretario politico Massimo d'Alema, « con questa scelta la proprietà intende rafforzare il gruppo editoriale, aprendosi a soggetti qualificati con i quali stabilire una proficua e attiva collaborazione »;

in una assemblea di lavoratori dell'Abn Amro Bank Nv. sarebbero emerse addirittura offese palesemente di natura sessuale nei confronti delle lavoratrici;

i lavoratori della Abn Amro Bank Nv. sarebbero soggetti a forti pressioni individuali psicologiche per indurli a rassegnare le dimissioni —:

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire tramite la Banca d'Italia al fine di promuovere un'indagine conoscitiva utile ad accertare la realtà e la consistenza dei fatti su esposti, per non creare un'ulteriore problema occupazionale in una realtà, quale quella milanese, già pesantemente penalizzata dall'attuale momento recessionale. (4-06718)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la riduzione di organico da parte della Abn Amro Bank Nv. di Milano.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento, all'Organo di vigilanza, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri

obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Legs. 1.9.93 n. 385).

In relazione a tali finalità, all'Organo di vigilanza Creditizia non compete interferire in questioni del tipo segnalato.

La Banca d'Italia fa, comunque, presente di aver provveduto ad interessare la Abn Amro Bank, la quale ha riferito che in data 15 gennaio u.s., è stato completato il piano di ristrutturazione a suo tempo predisposto dall'azienda il quale prevede, tra l'altro, la cessione della filiale di Verona, con salvaguardia del posto di lavoro del personale addetto, e la riduzione del personale impiegato in altre filiali, stabilita attraverso liberi accordi tra le parti senza ricorso a misure traumatiche.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il presidente dell'Ente poste italiane ha espresso l'orientamento, nel corso di un convegno sulle privatizzazioni, di abolire il monopolio legale su lettere e corrispondenza;

in precedenza, nonostante forti opposizioni, l'Amministrazione poste e telecomunicazioni affidò a ditte private (Send Italia) la consegna di espressi e telegrammi, ottenendo effetti disastrosi;

viste le precedenti esperienze, non sembra assolutamente consigliabile l'attuazione di una nuova privatizzazione —:

quali iniziative intenda adottare affinché la paventata privatizzazione dei servizi postali non venga messa in atto;

quali siano gli indirizzi del Governo relativamente al problema. (4-00700)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane costituito con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 — ha posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di*

migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario, azione, quest'ultima, propedeutica alla trasformazione in società per azioni.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Tale norma, infatti, ha inciso sulle componenti di ricavo e di costo dell'ente, accentuando la separazione tra funzioni imprenditoriali e sociali e disponendo che il riassetto dell'azienda deve portare l'ente a raggiungere risultati che siano in linea con gli standard europei in tema di qualità e di caratteristiche dei servizi prestati, di produttività, di costi unitari di produzione, di equilibrio economico, in modo da eliminare qualsiasi aggravio per il bilancio dello Stato; in proposito, invero, è stata stabilita la soppressione di tutti i trasferimenti dello Stato all'ente il che, se da un lato comporta un aggravio per il bilancio dell'azienda, dall'altro serve a rendere evidente come l'ente debba essere considerato un soggetto industriale con piena autonomia tariffaria per i servizi non riservati, ovvero per quei servizi prestati dall'ente Poste come un privato imprenditore.

Come rilevato, infatti, dal presidente dell'ente in sede parlamentare ... « le Poste Italiane sono oggi un'impresa chiamata a coniugare gli scopi sociali legati allo svolgimento del servizio universale agli scopi economici propri di una organizzazione imprenditoriale che necessita di operare sul mercato in condizioni di concorrenzialità rispetto agli altri gestori del settore ».

Il Governo da parte sua non manca di svolgere la propria azione di vigilanza e di

indirizzo, effettuando continue verifiche sui risultati raggiunti rispetto agli impegni sottoscritti dall'ente con il contratto di programma e garantendo l'assunzione da parte della collettività dell'onere legato allo svolgimento del servizio universale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PAMPO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il comune di Nardò è la città più grande per territorio e per abitanti (oltre trentamila) della provincia di Lecce;

del suddetto territorio comunale fanno parte le frazioni di Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Villaggio Boncore;

nel centro urbano di Nardò operano due uffici postali, mentre due ulteriori uffici espletano i loro servizi a Santa Maria al Bagno e a Villaggio Boncore (quest'ultima frazione nel periodo estivo conta presenze che superano le cinquantamila unità);

l'agenzia di Nardò-centro, sino al 30 giugno 1997 ha assicurato il servizio pubblico anche nelle ore pomeridiane;

dal 1° luglio 1997, così come si legge sul quotidiano locale *La Gazzetta del Mezzogiorno*, l'ente Poste, per offrire maggiori disponibilità nei confronti degli utenti per il periodo estivo, ha soppresso il turno pomeridiano dell'agenzia Nardò-centro;

la suddetta decisione ha determinato disservizi ai danni delle aziende, delle imprese, dei turisti e dei cittadini del popoloso comune salentino —:

quali iniziative intenda assumere per ripristinare l'apertura del suddetto ufficio nelle ore pomeridiane;

se non ritenga, data la già avviata stagione turistica, intervenire con l'urgenza

che il caso richiede onde evitare penalizzazioni maggiori per il turismo salentino. (4-11919)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che l'esigenza di ridurre l'orario di servizio presso le agenzie postali operanti nell'ambito della filiale di Lecce, ed in particolare presso l'ufficio di Nardò Centro, è stata determinata dalla necessità di garantire un periodo di ferie estive a tutto il personale dipendente.

Il piano per la chiusura pomeridiana di alcune agenzie, secondo una turnazione studiata in modo da limitare al massimo i disagi per l'utenza, è stato preventivamente comunicato e pubblicizzato anche mediante l'affissione di cartelli esplicativi nelle sedi delle agenzie postali, sottolineandone il carattere di provvisorietà.

Con effetto dal 1° agosto 1997, ha concluso l'ente, il turno pomeridiano presso l'agenzia in parola è stato ripristinato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PANETTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la commissione elettorale circondariale di Prato, composta dal presidente del tribunale, da un impiegato di Prefettura e da tre membri politici (Renzo Baroncelli — Laburisti, Paola Baldini — Pds, Odette Sassone — forza Italia), ha rigettato la lista « progetto per Poggio » Ppi, Cdu, Patto segni, Rinnovo italiano) per violazione dell'articolo 28 del testo unico 570/1960, che prevede che le firme dei sottoscrittori debbano essere apposte su « apposito modulo » contenente le generalità del candidato sindaco e di tutti i candidati consiglieri, nonché il nome ed il contrassegno della lista medesima;

la commissione afferma che tali dati (contrassegno e generalità), risultano, nella

documentazione presentata da « progetto per Poggio » solo da un atto separato;

la norma eventualmente violata non è l'articolo 28 del testo unico 570/1960, ma, nel caso, l'articolo 32, avendo Poggio a Caiano più di 5000 abitanti;

le generalità dei candidati, il nome della lista e il suo contrassegno risultano da un atto principale e non separato, come affermano i componenti della Commissione, a cui si è unito un altro atto che riporta, ancora una volta, cognomi e simbolo ed è a questo atto separato che sono uniti i 15 fogli, numerati progressivamente, tutti recanti la scritta « progetto per Poggio », contenenti 106 firme di sottoscrizione;

alla violazione dell'articolo 32 del testo unico citato non è comunque ricollegata, dalla legge, la possibilità di ricusare la lista;

non esiste un apposito modulo per la raccolta delle firme prefissato per legge, come invece argomentato dalla commissione, ma, anzi, le istruzioni ministeriali (I.P.Z.S. 1997) affermano che « la legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione sarà perciò sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede »;

il Segretario generale del comune di Poggio a Caiano ha rilasciato dichiarazione scritta, in data 29 marzo 1997, che i requisiti sostanziali erano soddisfatti;

autorevoli precedenti giurisprudenziali (in particolare della Corte di Cassazione) hanno sancito che non è necessaria una continuità materiale tra i vari moduli per la sottoscrizione, ma « per l'unicità delle dichiarazioni di sottoscrizione » va sottintesa l'esistenza di una continuità ideologica che è equipollente a quella materiale —:

dato che il plico della sunnominata lista è stato consegnato alla Commissione elettorale venerdì 28 marzo 1997 — quindi molto prima della scadenza del termine, come mai la stessa non abbia ritenuto di

avvisare della presunta e, come visto, non fondata irregolarità i presentatori delle firme;

se si ritenga dare una valutazione sulla decisione presa, fermo restando il ricorso al tribunale amministrativo regionale, per l'annullamento della consultazione elettorale. (4-10134)

RISPOSTA. — *La commissione elettorale circondariale di Prato in data 29.3.1997 ha escluso la lista civica « Progetto per Poggio » in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16.5.1960, n. 570, in quanto i suoi sottoscrittori avevano utilizzato moduli sciolti privi del contrassegno di lista, dei nominativi dei candidati e delle loro generalità.*

A seguito di impugnazioni del suddetto provvedimento da parte dei sottoscrittori della lista esclusa, il T.A.R. della Toscana, con ordinanza n. 148 dell'11 aprile 1997, ne ha negato la sospensiva.

Sono stati presentati, successivamente, due ulteriori ricorsi. Il primo in data 28 aprile 1997, contro la commissione elettorale circondariale, il secondo, avverso i provvedimenti della stessa commissione, del comune di Poggio a Caiano e dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, nonché nei confronti della lista « Democratici e Progressisti per Poggio », per presunte irregolarità durante la fase di presentazione delle candidature.

In merito ai suddetti ultimi due ricorsi il T.A.R. ha rinviato la decisione alla prossima udienza — già fissata al 10.10.1997 — che si terrà il giorno 17 ottobre 1997, per la quale ha già richiesto alla lista ricorrente ed al comune di Poggio a Caiano un supplemento di documentazione.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante l'approvazione del testo

unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, istituisce le commissioni elettorali circondariali;

ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica, « ai componenti della commissione elettorale circondariale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato »;

la legge 5 giugno 1967, n. 417, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione delle carriere statali, all'articolo 1 prevede una indennità di lire cinquemila, aggiornando l'importo di lire 1.000 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

eguale indennità spetta al presidente della commissione elettorale centrale, incarico ricoperto dal presidente del tribunale o dal pretore, e al presidente delle sub-commissioni, che è scelto tra i magistrati in attività di servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari;

detto importo, fissato esattamente trenta anni or sono, non è mai stato ulteriormente aggiornato dal legislatore, anche in considerazione del fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, il gettone di presenza dei componenti delle commissioni elettorali circondariali, equiparandolo a quello percepito dai componenti della commissione elettorale comunale (che, nel 1985, era pari a lire settantamila lire, con la previsione di adeguamenti triennali);

secondo altre autorevoli interpretazioni, l'estensione delle indennità previste dalla citata legge n. 816 del 1985, non è possibile per i componenti delle commis-

sioni elettorali circondariali, dovendosi ad essi applicare il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

tale caso limite si registra, tra l'altro, nella commissione elettorale circondariale del comune di Portici (NA), dove i componenti percepiscono l'irrisorio — e mortificante — riconoscimento di lire 3.000 lorde a seduta;

eguale indennità spetta al presidente del tribunale o dal pretore, e al presidente delle *sub*-commissioni, che è scelto tra i magistrati in attività di servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari;

tale stato di cose ha portato ad una situazione « a macchia di leopardo » sul territorio nazionale, creando ingiustificate sperequazioni e comprensibili malumori;

se si concretizzasse la già paventata dimissione in massa dei componenti di quelle commissioni ove si percepisce l'irrisorio compenso, si correrebbe il rischio di paralizzare la fondamentale e delicata attività delle commissioni, con conseguente grave pregiudizio per le corrette procedure della tenuta degli elenchi dell'elettorato attivo;

tale situazione è già stata autorevolmente ed efficacemente rappresentata dal presidente del tribunale di Napoli, nella sua qualità di presidente della commissione elettorale circondariale di Napoli, con nota del 9 gennaio 1997, indirizzata al sottosegretario di Stato per l'interno, Adriana Vigneri, con la quale segnalava l'urgenza di trovare una soluzione al problema, atteso il rilevante interesse sociale e politico connesso al buon andamento delle operazioni elettorali —:

se si stia predisponendo un'apposita iniziativa normativa che preveda l'adeguamento della medaglia di presenza spettante ai componenti delle commissioni elettorali circondariali, con l'aggiornamento del compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 o con la fissazione di nuovi parametri certi e la previsione di aggior-

namenti automatici annuali o biennali (come potrebbe essere l'equiparazione al gettone di presenza dei membri delle commissioni del comune o della provincia entro il cui territorio operino le rispettive commissioni);

se non ravvisi la necessità ed urgenza di adottare tale normativa, anche, eventualmente, in via d'urgenza, in modo da assicurare il buon andamento delle operazioni delle commissioni elettorali circondariali, anche in considerazione del prossimo turno elettorale dell'autunno 1997.

(4-10280)

RISPOSTA. — *Quanto segnalato dalla S.V. a proposito dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni elettorali circondariali non può che ritenersi del tutto condivisibile. Senza apposite innovazioni legislative continua, tuttavia, a trovare applicazione la legge n. 417/1967, la quale prevede un compenso che, a distanza di 30 anni da quando è stato fissato, è divenuto ormai inadeguato mentre, paradossalmente, l'impegno delle commissioni è di pari passo diventato più gravoso.*

Purtroppo, la legge non ha previsto alcun meccanismo di adeguamento automatico. Né risulta applicabile la legge 27 dicembre 1985, n. 816, che, avendo per destinatari esclusivamente gli amministratori degli enti locali, non appare suscettibile di applicazione analogica non riferendosi, in alcun punto, ai componenti di organi statali

Tale linea interpretativa, costantemente seguita da questo Ministero, è stata, di recente, confermata dalla sezione 1° del Consiglio di Stato che, con parere n. 1952/93 del 14 febbraio 1996, ha affermato che « i comuni non possono interferire sull'operato delle commissioni e, pertanto, non possono integrare con proprie disposizioni, aventi rango inferiore a quello legislativo, le norme che regolano l'attività delle commissioni. Tra queste rientra certamente la determinazione della misura dei compensi, in quanto regolata dalla legge ».

Situazione analoga si verifica, d'altro canto, per i compensi spettanti ai componenti degli uffici preposti alla proclama-

zione dei risultati, rimasti fermi a quanto previsto dalla legge n. 70 del 13 marzo 1980.

Appare quanto mai opportuna, pertanto, l'approvazione degli appositi emendamenti, anche di iniziativa governativa — formulati in occasione ed in vista della discussione in sede parlamentare di atti riguardanti materie attinenti agli enti locali — al fine di aggiornare tali compensi e di prevederne contestualmente il necessario meccanismo di rivalutazione periodica.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PERUZZA e BONATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica è stata decisa, con decorrenza dall'anno scolastico 1997-1998, l'aggregazione dell'istituto magistrale Goldoni al liceo scientifico Veronese di Chioggia, provincia di Venezia;

il liceo scientifico Veronese di Chioggia consta, a tutt'oggi, di ben cinque indirizzi di studio diversi, dislocati in quattro sedi;

l'istituto magistrale Goldoni ha avviato, da tre anni, l'indirizzo socio-psicopedagogico;

è stata autorizzata, per l'anno scolastico 1997-1998, l'attivazione di quattro classi prime, mentre è prevedibile un ulteriore incremento nei prossimi anni;

si registra, peraltro, un alto tasso di dispersione scolastica nelle classi iniziali (27 per cento), il che impone la ricerca di una sempre maggiore attenzione per gli aspetti didattici;

il collegio dei docenti dell'istituto magistrale ha, inoltre, deliberato di richiedere l'attivazione di un indirizzo di studio turistico, per far fronte ad una forte richiesta rilevata in Chioggia —:

se non intenda revocare, alla luce di quanto premesso, la decisione di aggregazione esposta in premessa;

se non ritenga del tutto assurda e didatticamente errata l'esistenza di un istituto scolastico con ben sette indirizzi di studio diversi, dislocati in un numero elevato di sedi. (4-10052)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Venezia ha confermato l'aggregazione dell'Istituto Magistrale « Goldoni » di Chioggia al Liceo Scientifico « Veronese » dello stesso Comune, già disposta da questo Ministero nel piano dello scorso anno.

Nell'anno 1997/98 presso l'Istituto Magistrale, funzioneranno infatti solo 12 classi per 256 studenti con il mantenimento dell'indirizzo socio-psico-pedagogico.

Il Liceo Scientifico invece, che opera su due plessi, la sede centrale con il triennio scientifico, linguistico e scientifico Brocca e la succursale con la sezione di classico e il biennio scientifico, sarà frequentata da 495 alunni per un totale di 24 classi.

Si precisa inoltre che il provvedimento di aggregazione non produrrà alcun effetto negativo sugli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PISTONE e BRUNETTI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

il decreto-legge n. 665 del 1979, tra le altre cose, prorogò i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile, e, all'articolo 26-ter, comma 1, stabilì che i giovani impegnati nei progetti dovevano sostenere, alla scadenza, esami di idoneità per essere immessi nei ruoli delle pubbliche amministrazioni nelle quali operavano;

il quinto comma del citato articolo 26-ter stabilì che nei decreti, che avrebbe dovuto emanare il Ministro della funzione pubblica entro quindici giorni, si doveva disciplinare l'ammissione all'esame di idoneità anche degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla « carriera immediatamente inferiore » a quella per la quale veniva indetto l'esame, sempreché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso;

all'articolo 26-septies, venne affermato che le disposizioni contenute nell'articolo 26-ter avevano valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni, che avrebbero dovuto disciplinare l'istituzione di graduatorie uniche regionali;

la regione Campania, con legge regionale n. 75 del 1980, provvede alla suddetta disciplina e la giunta regionale, con deliberazione n. 4109 del 15 maggio 1981, chiese parziale attuazione alla legge stessa, stabilendo i criteri degli esami di idoneità per tutti gli interessati;

solo il 2 aprile 1994 venne pubblicato il bando di concorso sul bollettino ufficiale della regione Campania, per cui furono ammessi a partecipare agli esami tutti i dipendenti in servizio fino all'aprile 1994, compresi quelli con titolo di studio necessario alla data del 15 maggio 1981 e non alla data di approvazione della legge citata;

nel 1990, la giunta municipale di Benevento, con delibera n. 1026 e con i poteri del consiglio, inquadrò propri dipendenti idonei nei nuovi livelli immediatamente superiori, tranne i dipendenti del quarto livello che furono inquadrati invece nel sesto livello;

in data 23 maggio 1996, due giorni prima della dichiarazione di scioglimento del consiglio comunale, la giunta municipale di Benevento ha adottato una deliberazione che ha tentato di sanare tutta la vicenda; ha cioè deliberato l'immissione nei ruoli organici di tutto il personale che aveva partecipato al concorso bandito dalla regione: quelli in regola con i titoli, quelli

che non avevano il titolo di studio alla data del 15 maggio 1981 e quelli che hanno avuto la promozione a due livelli superiori —:

se risponda al vero che alcuni dipendenti del comune di Benevento, il quale successivamente ha dichiarato il proprio dissesto finanziario, furono ammessi agli esami di idoneità pur non essendo in possesso alla data del 15 maggio 1981, del titolo di studio richiesto;

se risponda al vero che casi analoghi si siano verificati in altri enti locali nella Campania e se risulti con quali motivazioni giuridiche gli organi deputati a controlli non ritennero di negare il « visto » ad atti palesemente adottati in violazione delle leggi vigenti. (4-04310)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti non risulta si siano verificati in Campania altri casi analoghi a quelli riguardanti il comune di Benevento.*

In merito a quest'ultimo ente, si è appreso che i dipendenti ammessi al concorso regionale previsto e disciplinato dalla legge regionale n. 33/80 presentarono i titoli di studio posseduti direttamente alla regione Campania, che gestiva il concorso stesso.

La deliberazione n. 1026 del 23.3.1990, — con la quale il comune di Benevento provvedeva all'inquadramento nelle qualifiche superiori del personale interno che aveva partecipato con esito favorevole agli esami di idoneità riservati ai dipendenti assunti ai sensi della legge n. 288/1977 — dopo essere stata annullata dal CO.RE.CO., veniva a riacquisire validità a seguito della sentenza n. 125, in data 7.2.1995 del TAR della Campania, che, divenuta definitiva, vanificava l'atto soppressivo dell'organo di controllo.

Successivamente, il comune di Benevento ha sottoposto all'esame della commissione centrale per gli organi degli enti locali la deliberazione n. 1237 del 23.5.1996, con cui era stata disposta la definitiva immissione in ruolo del personale interessato che si trovava in servizio a quella data.

La commissione centrale per gli organici degli enti locali, con decisione del 5.3.1997, ha preso atto della deliberazione, precisando che « al fine dell'inquadramento del personale in questione occorre fare riferimento alle qualifiche con cui gli interessati risultano vincitori nel concorso unico regionale, ad eccezione dei dipendenti investiti dalla sentenza del T.A.R. » (per i quali, ultimi, si dispone secondo quanto deciso dal tribunale Amministrativo).

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SAVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in riferimento alla legge n. 662 del 1996 l'amministrazione comunale di San Vittore Olona (Milano) ha fatto richiesta, in data 7 febbraio 1997, al provveditorato agli studi di Milano per avere l'opportunità di una « verticalizzazione » tra le scuole del territorio comunale;

il provveditorato, con circolare del 14 marzo 1997 (protocollo n. 3592/121) accoglieva la richiesta, dichiarando che « San Vittore Olona può aggregare le scuole elementari e materne del comune (15 classi di scuola elementare e 4 sezioni di scuola materna) » in quanto « il circolo di Cerro Maggiore, da cui tali scuole attualmente dipendono, resterebbe con 32, tra classi e sezioni »;

l'amministrazione comunale, nella seduta della giunta del 24 marzo 1997, riteneva idonea la proposta formulata dal provveditore, avallata dal parere favorevole del distretto scolastico n. 69;

in data 15 aprile 1997 il comune di Cerro Maggiore esprimeva parere non favorevole alla proposta presentata dal comune di San Vittore Olona, sostenendo che si era verificato un « errato conteggio » da parte del provveditorato;

in data 22 aprile 1997 l'amministrazione di San Vittore Olona ribadiva al provveditorato la necessità della verticalizzazione e chiedeva di conoscere i criteri in base ai quali era stato compiuto l'« errato

conteggio »; il giorno successivo il consiglio comunale di San Vittore Olona, unanimemente, confermava la decisione assunta dall'amministrazione;

a oggi nessuna risposta è stata data dal provveditorato quanto ai criteri relativi all'« errato conteggio », né all'amministrazione comunale, né al distretto scolastico n. 69;

d'altra parte, secondo il parere del funzionario del provveditorato, dottor Pedrolì, espresso in data 28 aprile 1997, l'eventuale « errato conteggio », sarebbe ininfluenza ai fini della verticalizzazione —:

quali siano state le decisioni finali del consiglio provinciale scolastico;

in base a quali criteri e motivazioni il provveditorato, modificando la posizione precedentemente assunta, ha deciso che « la scuola media di San Giorgio su Legnano è trasformata in sezione staccata della scuola media di San Vittore Olona. Il presente provvedimento non esclude, di per sé, la costituzione di una istituzione verticalizzata nel comune di San Vittore Olona, caldeggiata dall'amministrazione comunale, scuola media e distretto scolastico. Tale soluzione è tuttavia impraticabile per il corrente anno sia perché condurrebbe al sottodimensionamento di altra istituzione scolastica (il circolo di Cerro Maggiore resterebbe con 27 classi: la diversa indicazione contenuta nel piano è risultata dovuta a mero errore materiale) sia perché, anche per la mancanza di prospettive di collaborazione tra le scuole interessate, non ha trovato conforto nel parere del consiglio scolastico provinciale, e dovrà quindi essere riproposta in un contesto territoriale più ampio ».

(4-10406)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Milano,

aderendo alla proposta dell'Amministrazione Comunale di S. Vittore Olona, aveva proposto che la locale scuola media, sottodimensionata in quanto funzionante con 12 classi, potesse mantenere la propria autonomia aggregandole la scuola materna ed elementare.

Nella formulazione della proposta era stato però commesso un errore di calcolo indicando che il circolo di Cerro Maggiore, dal quale dipendono la scuola materna ed elementare di S. Vittore Olona, sarebbe rimasto con 32 classi.

Tali classi in realtà erano 27 e pertanto il Circolo sarebbe risultato sottodimensionato rispetto al minimo di 30 classi previsto dalla vigente normativa.

L'errore suddetto, comunque, non rappresentava un ostacolo per la proposta verticalizzazione e restava comunque inteso che non sarebbe stata inserita nel piano la revoca dell'autonomia del Circolo di Cerro; l'amministrazione di quest'ultimo Comune, però, insieme agli organi del Circolo Didattico, hanno manifestato una forte opposizione ai provvedimenti proposti nel timore che, comunque, sussistesse, anche se per il futuro, la possibilità della perdita d'autonomia.

Il Consiglio Scolastico Provinciale, il cui parere è vincolante per quanto concerne l'ordine di priorità degli interventi da adottare, non ha inserito la verticalizzazione in parola tra i provvedimenti per il prossimo anno scolastico ed ha invece proposto l'aggregazione della scuola media di S. Giorgio su Legnano, come sezione staccata, alla scuola di S. Vittore Olona diversamente dal Provveditore agli Studi che aveva previsto l'aggregazione alla scuola di Villa Cortese.

In tal modo si è anche inteso superare la situazione di tensione creatasi tra i Comuni di Cerro e di S. Vittore e tra il rispettivo Circolo Didattico e scuola media al fine di ristabilire un normale clima di collaborazione e comprensione senza il quale non può essere previsto l'efficace funzionamento di un istituto comprensivo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SCIACCA, GUERRA e BIELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la società consortile per l'esecuzione dei nuovi insediamenti della Banca d'Italia in Frascati (Siefra) svolge per conto della Banca d'Italia lavori per la realizzazione dei nuovi insediamenti ed edifici in Frascati (Roma);

la Seifra in data 31 ottobre 1996 ha attivato le procedure per la riduzione del personale ex articolo 24 legge n. 223 del 1991;

si disporranno ulteriori riduzioni di personale per fine fase del cantiere mentre sono da completare importanti opere come gli edifici dal n. 1 al n. 5, denominati « cinque croci »;

l'appalto della Seifra include anche questi edifici;

si potrebbe dunque creare una continuità occupazionale tra le due fasi del cantiere se questo secondo gruppo di lavori partisse in tempo utile, o si potrebbero definire gli opportuni ammortizzatori sociali nell'attesa di una partenza certa dei nuovi lavori;

sarebbe opportuno vigilare affinché la riduzione dei posti di lavoro della società Sifra non sia in realtà solo un pretesto per poter poi fare ricorso al subappalto —:

quali iniziative intenda assumere per controllare il pieno rispetto della legge n. 55 del 1990 che prevede che la percentuale di lavori affidati in subappalto non superi il quarantacinque per cento, percentuale che per la società sembra attualmente ampiamente superata;

quali siano le intenzioni della committente circa il proseguimento dei lavori, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'occupazione. (4-07962)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la realizzazione di nuovi insediamenti della Banca d'Italia in Frascati da parte della Società Siefra.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la realizzazione di un « Centro Servizi » risponde all'esigenza, avvertita dalla Banca sin dagli anni '70, di individuare un'adeguata soluzione ai problemi logistici delle proprie strutture in Roma, determinati da una domanda di spazi notevolmente accresciuta negli anni, la quale ha provocato una frammentazione di funzioni in venti edifici.

Dopo un'indagine intesa a reperire un terreno idoneo a soddisfare tali esigenze, fu individuata, alla fine degli anni '70, un'area di circa 37 ettari nel Comune di Frascati, sulla Via di Vermicino, al confine con territorio del Comune di Roma, adiacente al comprensorio di Tor Vergata.

La realizzazione del « Centro Servizi » della Banca d'Italia, in via di completamento, prevede la costruzione di tre fabbricati destinati ad ospitare, rispettivamente, il Centro elettronico ed una Filiale della Banca, le Centrali dei numerosi e complessi impianti tecnologici e di sicurezza ed i servizi collettivi, quali mense aziendali, auditorium, ambienti di rappresentanza. Sono previsti, inoltre, due edifici « a sogliola » e cinque « a croce », adibiti ad Uffici ed una caserma per i Carabinieri, addetti alla sorveglianza del « Centro », oltre a volumi tecnici ed aree minori di servizio.

Nella convenzione stipulata con il Comune di Frascati è contemplata la realizzazione di altri cinque edifici « a croce ».

Pertanto, sono state richieste al Comune, entro i termini di validità della Convenzione, che scadono nel 1999, le relative concessioni edilizie.

Una volta completate le operazioni in corso, la Banca d'Italia, dopo le verifiche di funzionamento, valuterà se procedere ad un ampliamento, stabilendo tempi e modalità per l'eventuale affidamento della costruzione di altri edifici.

Per quanto riguarda i subappalti, si precisa che la società appaltatrice ha la possibilità di subappaltare singole opere o lavori ad Imprese specializzate.

L'affidamento è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca, anche con riferimento alle imprese prescelte, nel ri-

spetto della normativa vigente ed in particolare della legislazione antimafia.

La Banca d'Italia che, comunque, rimane del tutto estranea ai rapporti fra la società appaltatrice e le imprese subappaltatrici, ha concesso finora autorizzazioni di subappalto pari a circa il 30% del totale dei lavori affidati alla Seifra.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

SICA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

a seguito di alcuni rilievi di talune sezioni della procura della Corte dei conti sul recupero delle frazioni orarie (trattasi in genere di cinque o dieci minuti per ogni unità didattica, così ridotta per motivi di gestione dell'orario settimanale di lezione nelle scuole medie superiori in specie, e, soprattutto per venire incontro alle esigenze degli studenti viaggiatori), si è in questi ultimi giorni accentuata, da parte di provveditori agli studi e di presidi (come ad esempio in Basilicata), l'indicazione, rivolta ai docenti, di dover a tale scopo effettuare ore di insegnamento o funzionali all'insegnamento, aggiuntive comunque a quelle programmate nell'orario di servizio, cioè con prestazioni senza remunerazione di attività, quali quelle ex articolo 43 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, le quali, pure, ne rappresentano la parte più innovativa per l'arricchimento dell'offerta formativa ed il punto più qualificante dell'autonomia didattica;

a seguito di ciò, pesante si è fatto il clima di sfiducia nei docenti, circa i propositi riformatori della scuola, i quali sono chiamati a pagare con pesanti aggravii una valutazione, tutta basata su decimali e frazioni di unità orarie, dei loro impegni professionali, la cui effettuazione, rispetto ai sessanta minuti per lezione, è loro richiesta, peraltro, esclusivamente nell'interesse degli studenti;

già con il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* Valitutti vennero impartite disposizioni circa il non obbligo

di tale recupero, e l'articolo 41 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro sembra tal più farvi riferimento solo per le scuole interessate alle maxi-sperimentazioni;

comunque la materia è oggetto di contrattazione, ma il ministero, pur sollecitato, non si è ancora pronunciato, limitandosi il gabinetto del Ministro a ravvisare la necessità che sia investita della questione l'Aran, d'intesa con le organizzazioni sindacali, nel mentre fioccano i ricorsi al Tar, non si sa con quali prospettive di chiarificazione —:

quale sia il punto di vista del Ministro interrogato al riguardo, nonché le ragioni per cui l'Aran non abbia ancora affrontato la questione con le parti sociali, e quali provvedimenti infine si intendano assumere per dare serenità e fiducia agli insegnanti, specialmente in un delicato e difficile periodo per la scuola italiana e per le prospettive del suo profondo rinnovamento. (4-08375)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto riguardante la durata delle ore di lezione nei casi di insuperabili problemi oggettivi e si comunica che in data 1° luglio 1997 l'ARAN e le OO.SS. di categoria hanno siglato un accordo di interpretazione autentica dell'articolo 41 del C.C.N.L. relativo al comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4.8.95 per la parte che riguarda la durata delle ore di lezione sanzionate.

L'articolo unico di tale accordo al primo comma ha chiarito che le parti firmatarie del C.C.N.L. del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fatti specie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tale caso la materia già regolata dalle Circolari Ministeriali n. 243 del 22.9.97 e n. 192 del 3.7.80, nonché da ulteriori circolari che le hanno confermate.

Il comma 2, ribadisce che tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati dalla scuola per esigenze

interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dal già citato articolo 41 del C.C.N.L.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

quasi quotidianamente si ha notizia di denunce di false invalidità;

il fenomeno è, purtroppo, molto esteso e se, da una parte, occorre intervenire per mettere fine a questo malcostume alimentato da clientele politico-burocratiche, dall'altra, bisogna dare risposte ai numerosi invalidi veri, che attendono di essere valutati e agli invalidi che, pur essendo già riconosciuti tali, non hanno trovato un giusto inserimento nella scuola, nel lavoro e nella società;

è necessario rivedere la legge n. 482 del 1968, attivando un sistema di collocamento moderno che leghi l'occupazione e la formazione, che incoraggi le aziende attraverso sgravi ed agevolazioni e che si preoccupi di salvaguardare la personalità del disabile;

è altrettanto urgente rivedere la legge quadro sui disabili (legge n. 104 del 1992), che rappresenta una sorta di piattaforma programmatica d'interventi a tutela delle esigenze dei cittadini disabili, attualmente parzialmente inapplicata, prevedendo forme di incentivazione per la famiglia, che è una realtà in grado di offrire i servizi assistenziali migliori ai propri disabili se messa in condizione di affrontare i vari problemi, evitando, così l'istituzionalizzazione;

è necessario applicare interamente tutte le norme che aboliscono le barriere architettoniche;

è opportuno sollecitare gli organi competenti al controllo dei posti macchina dei disabili, in quanto spesso questi ultimi

per vedere libero il loro legittimo posto devono aspettare anche ore, specie nelle grandi città come Roma;

occorre prevedere riduzioni di imposta, graduandole per fasce di reddito, per assicurare ai più bisognosi un adeguato tenore di vita, qualora restino senza famiglia —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se il Governo intenda prevedere l'esenzione dal pagamento dell'Iva della bolletta telefonica e la gratuità dell'abbonamento radiotelevisivo per i cittadini con reddito minimo o con una pensione sociale;

se il Governo intenda prevedere agevolazioni o altro per il bollo degli autoveicoli per tutti coloro che, pur essendo portatori di *handicap*, non usufruiscono del taxi del comune;

come il Governo intenda risolvere l'annoso problema delle comunicazioni di conferma di invalidità, che dovrebbero far sì che il portatore di *handicap* sia sottoposto a visita, mentre attualmente trascorrono giorni prima che avvenga la visita di controllo, impedendo così la concessione del nullaosta definitivo;

se risulti al Governo che il riconoscimento dell'aggravamento dei disabili avvenga non prima dei trenta-cinquanta mesi dalla presentazione della domanda e, in caso affermativo, se tale situazione sia in contrasto con quanto prescrive la legge;

quali iniziative intendano adottare per risolvere l'annosa questione sopra menzionata. (4-09064)

RISPOSTA. — Con riferimento alla richiesta avanzata dall'On.le Storace il quale chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere in merito ad alcune agevolazioni a favore dei cittadini disabili, nonché quali misure l'Esecutivo abbia intenzione di adottare al fine di ridurre i lunghi tempi di attesa cui sono

costretti gli interessati per ottenere il riconoscimento delle condizioni di inabilità, rappresento quanto segue.

Sul problema relativo all'accertamento delle condizioni di invalidità di un soggetto, è in fase di avanzata elaborazione una normativa in materia che scaturisce dall'attuazione del disposto contenuto nell'articolo 3 della legge 335 del 95 che introduce nuovi criteri di accertamento, pervenendo finalmente ad una disciplina uniforme ed omogenea dei diversi tipi di invalidità.

Per quanto concerne l'attivazione di un sistema di collocamento che incentivi le aziende all'assunzione di lavoratori disabili, si precisa che è all'esame del Senato (ed è stata chiesta anche la sede deliberante) un testo unificato (A. S. 104, A.S. 156, A.S. 1070, A.S. 1164) relativo alle « norme per il diritto al lavoro dei disabili » che prevede, tra l'altro, la fiscalizzazione degli oneri sociali in misura varia, a seconda del grado di invalidità del disabile assunto.

In relazione, poi, al prospettato problema dei ritardi causati dalle « comunicazioni di conferma di invalidità » e dalla « visita di controllo », sembrerebbe — a quanto è dato desumere dalla lettura del punto in questione — che l'Onorevole interrogante intenda far riferimento alla fase procedurale prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Nel caso di « comunicazioni di conferma di invalidità », si fa presente che queste ultime sono rese dalle Commissioni mediche periferiche nel termine massimo di sessanta giorni, calcolato a far data dalla ricezione dei verbali trasmessi dalle Commissioni mediche operanti in seno alle Aziende sanitarie locali. Qualora, invece, trascorrono i sessanta giorni senza che le Commissioni mediche periferiche abbiano esaminato detti verbali, questi si hanno per approvati (istituto del c.d. silenzio-assenso) e prosegue, quindi, per essi, l'iter procedurale.

Relativamente, poi, alla « ...visita di controllo... », questa ha luogo, invece, solo nell'ipotesi in cui la commissione medica periferica non condivide il giudizio medico-legale espresso dalla commissione sanitaria operante in seno all'azienda sanitaria locale

e, pertanto, solo il verificarsi di detta ipotesi potrebbe determinare una sia pur limitata dilatazione dei tempi per la definizione delle domande di invalidità.

Per quanto concerne, infine, i presunti lunghi tempi di attesa necessari, per ottenere la definizione della domanda di aggravamento delle condizioni di invalidità, riferisce la competente Direzione Generale del Ministero del Tesoro che, a seguito delle misure introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per lo smaltimento della mole di istanze arretrate giacenti presso le aziende sanitarie locali — principale causa, questa, dei ritardi nelle convocazioni a visita degli interessati — si sta già verificando una riduzione dei tempi necessari per ottenere la definizione della domanda di aggravamento, o, comunque, più in generale, il riconoscimento dello stato di invalidità civile.

Per quanto concerne le proposte di alcune agevolazioni, quali l'esenzione del pagamento dell'IVA dalla bolletta telefonica ed altre facilitazioni di carattere fiscale, si comunica che iniziative in tal senso, pur interessando la materia dell'assistenza ai disabili, attengono piuttosto alla competenza del Ministero delle Finanze.

Faccio presente altresì che in data 18.7.97, il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti legislativi riguardanti i disabili.

Il primo prevede alcuni interventi da parte delle Regioni, mediante misure volte a rafforzare l'assistenza domiciliare e di aiuto personale e la possibilità di concedere rimborsi personali per le spese sostenute dalle famiglie, purché siano concordati con i servizi del territorio e debitamente documentate.

Il secondo interviene in tutte le ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non riconducibili a situazioni di handicap in senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri interessi.

Considerata la positiva esperienza di altri Paesi europei (ad es. la Francia) si è creata la figura dell'« amministratore di sostegno », prevedendo che possa compiere solo gli specifici atti indicati dal giudice nei propri

provvedimenti e ciò senza che il beneficiario dell'amministrazione perda la capacità di agire.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

TABORELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto del provveditorato agli studi di Como, emanato in data 8 aprile 1997, protocollo n. 7016, e con decorrenza dal 1° settembre 1997, articolo 8, è stata soppressa la sezione staccata di scuola secondaria di primo grado di Montano Lucino;

nonostante il consiglio comunale di Montano Lucino si fosse dimostrato favorevole alla soppressione graduale delle classi prime a partire dall'anno 1997-1998, che avrebbero trovato collocazione presso il plesso di Villaguardia, purché si potessero mantenere le seconde e le terze presso il plesso di Lucino, il provveditore ha ritenuto di sopprimere da subito tutto il plesso di Lucino;

tale soppressione non darebbe alcun tipo di risparmio pratico, poiché le spese che lo Stato risparmierebbe verranno caricate sui comuni, che dovranno sobbarcarsi le spese di trasporto e provvedere a pagare le rette delle mense, a meno che non si voglia trasferire le stesse sui cittadini, nonché continuare comunque a sostenere le spese di manutenzione degli immobili vuoti, pena il degrado e la rovina degli stessi, con grave danno per il patrimonio comune;

i danni recati dal provvedimento sono invece molteplici, tra i quali si possono citare i disagi e i rischi del trasporto per le centinaia di studenti che verrebbero toccati dalla soppressione della scuola, per non considerare poi la svalutazione degli immobili e dei terreni all'interno del comune che, offrendo meno servizi, avrà meno popolazione disposta ad abitarci, con conseguente degrado ed abbandono, e l'impoverimento di un mercato quale quello

della cancelleria scolastica e dei lavori di manutenzione che gravano intorno all'edificio scolastico —:

se non ritenga che il piano di riorganizzazione sia realizzato in maniera superficiale senza tenere conto delle necessità e delle esigenze dei cittadini, anzi andando in senso opposto alle medesime e senza ottenere lo scopo prefissato;

se non ritenga che il decreto n. 176 del 15 marzo 1997 non vada revocato, viste le conseguenze che comporta nelle attività quotidiane di milioni di cittadini italiani, che il caso di Montano Lucino, nella sua ordinarietà, può ben rappresentare, e se non sia il caso che esso venga rivisto, per essere poi presentato come disegno di legge, destinato a migliorare la qualità dell'istruzione e della vita dei cittadini.

(4-10737)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno 1997/1998, il Provveditore agli Studi di Como, modificando un precedente decreto, ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la soppressione graduale, partendo dalla 1^a classe, della scuola media di Montano Lucino, sezione staccata della scuola media « Fogazzaro » di Como,

Gli studenti di tale classe, quindi, dovranno frequentare la scuola media « Fogazzaro ».

In considerazione, peraltro di obiettive difficoltà logistiche, il competente Provveditore, ha autorizzato il Preside di Montano Lucino a rilasciare, in favore di quelle famiglie che ne faranno motivata richiesta, il nulla osta alla frequenza in scuole diverse dalla « Fogazzaro ».

Per quanto concerne il mancato accorpamento graduale della scuola in parola a quella del vicino Comune di Villa Guardia si fa presente che il Consiglio Scolastico Provinciale ha espresso in merito parere contrario.

Come già precisato, infatti, la scuola media di Montano Lucino dipende dalla

« Fogazzaro » e, inoltre, la scuola di Villa Guardia dall'1.9.1997 perderà la propria autonomia diventando a sua volta sezione staccata della scuola media di Lurate Caccivio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito di recenti trasmissioni del programma di Rai Uno « Domenica in », si è dato corso alla promozione di libri di nuova pubblicazione, alla presenza dei rispettivi autori;

l'interrogante ritiene necessario che sia chiarito se tale forma di pubblicità sia stata autorizzata dai vertici della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o se sia da ascrivere ad un'autonoma iniziativa della conduttrice della trasmissione —:

se intendano adottare provvedimenti per evitare che, durante le trasmissioni sulle reti televisive pubbliche, sia fatta pubblicità gratuita di prodotti ed opere (libri, eccetera), creando così disparità di trattamento tra i cittadini, con privilegio per coloro i quali si trovano ad avere più facile accesso alle trasmissioni radiotelevisive.

(4-03734)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che da oltre venti anni nell'ambito della trasmissione « Domenica in » ven-

gono proposte al pubblico, spesso in anteprima, libri di cui sono autori oltre che scrittori di chiara fama, anche giornalisti, nonché personaggi della cultura e dello spettacolo.

Ciò, di solito, avviene nel corso di un'intervista a carattere generale che investe sia temi di attualità che notizie più specificamente legate alle esperienze personali e professionali dell'ospite.

A tale proposito, la concessionaria ha significato che la presentazione del libro diviene l'occasione per far conoscere meglio, ad un vasto pubblico, autori anche di rilievo internazionale quali, per citare alcuni dei partecipanti alla scorsa edizione del programma in questione, Ken Follett, Paulo Coelho e Wilbur Smith.

Quanto alla scelta degli invitati la ripetuta concessionaria ha precisato che la stessa è affidata alla redazione del programma — e, pertanto, non può ascrivere alla autonoma iniziativa del conduttore — la quale, nell'operare la selezione tiene conto dell'attualità dell'evento editoriale, della presenza in loco dell'autore e quindi della disponibilità del medesimo a partecipare al programma, nonché della compatibilità fra il contenuto della pubblicazione e il tipo di audience del programma, in modo da conseguire un rilevante gradimento da parte dei telespettatori.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

URSO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il consiglio scolastico provinciale di Roma, nelle prime sedute del 15 e 16 aprile 1997, avrebbe dovuto procedere all'elezione del presidente e della giunta esecutiva per consentire la piena funzionalità dell'organo;

il provveditore agli studi di Roma ha invece proposto l'inversione dell'ordine del giorno dovendosi a suo avviso procedere

immediatamente all'esame del terzo punto all'ordine del giorno avente come oggetto il piano di razionalizzazione delle scuole;

la proposta è stata approvata a maggioranza e, pertanto, il consiglio scolastico provinciale ha proseguito i suoi lavori senza aver eletto presidente e giunta;

l'elezione di presidente e giunta non è stata effettuata nemmeno nella successiva seduta del 23 aprile 1997, nonostante fossero venuti meno i motivi di urgenza che, ad avviso del provveditore, avrebbero imposto l'esame immediato del piano di razionalizzazione e nonostante l'ordine del giorno di convocazione prevedesse ai primi due punti proprio l'elezione degli organi;

il provveditore agli studi si è infatti nuovamente adoperato per indurre il consiglio a votare una mozione per invertire nuovamente l'ordine del giorno, anche se, nella parte non ancora approvata del piano di razionalizzazione, non sussistevano più i motivi di urgenza —:

se non ritenga opportuno chiarire i termini della vicenda;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di accertare se il consiglio scolastico provinciale di Roma, proseguendo i suoi lavori senza aver eletto i propri organi, abbia violato formalmente precise disposizioni di legge e regolamentari, nonché procedurali, e, in caso affermativo, se intenda richiamare il provveditore agli studi ad una puntuale osservanza di quanto prescrive la normativa vigente in materia;

se non ritenga che tale comportamento possa ravvisare responsabilità precise, essendo il provveditore — ad avviso dell'interrogante — direttamente interessato all'approvazione del piano di razionalizzazione delle scuole, la mancata elezione di presidente e giunta consentendo allo stesso di poter presiedere il consiglio;

se non ritenga di richiamare il provveditore a un puntuale rispetto delle procedure, onde evitare il sospetto che egli abbia voluto e intenda ancora orientare la valutazione del piano di razionalizzazione

delle scuole da parte del consiglio scolastico provinciale. (4-09956)

RISPOSTA. — Dai chiarimenti forniti dal Provveditore agli Studi di Roma in merito alla mancata elezione del presidente e della giunta esecutiva da parte del consiglio scolastico provinciale nelle sedute del 15 e 16 aprile 1997 di primo insediamento di detto organo, (costituito per il triennio 1996/1997 — 1998/1999 con D.P. 36183 del 14.4.1997), non emergono irregolarità procedurali nei lavori del medesimo consiglio.

L'ordine del giorno della prima seduta ordinaria, in data 15.4.1997, prevedeva al punto n. 1 l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva ed al punto n. 2 il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997/1998.

Il Provveditore agli studi, a norma dell'articolo 40 dell'O.M. 15.7.1991 n. 217, ha assunto la presidenza della 1ª seduta.

La proposta di porre al punto 1 l'esame del piano di razionalizzazione della rete scolastica, tenuto conto della necessità ed urgenza di formulare il relativo parere previsto dall'articolo 1 del D.I. n. 176 del 15.3.1997, non è stata avanzata dal Provveditore agli studi bensì da un membro del succitato organo collegiale; tale proposta, dopo ampio dibattito, è stata messa a votazione ed approvata dai n. 57 membri presenti con 44 voti favorevoli n. 4 contrari e n. 9 astensioni.

Giova ricordare al riguardo che ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974 n. 416 l'organo collegiale in parola è sovrano sia nel suo potere di autoregolamentazione che nella facoltà di valutazione delle priorità e delle urgenze.

Si fa presente infine che le sedute del 16.4.1997, 23.4.1997 e 29.4.1997 nelle quali è proseguito l'esame del piano di razionalizzazione possono considerarsi aggiornamento della 1ª seduta del 15.4.1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VALPIANA e LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere —

premessi che: alle interroganti risultano i seguenti fatti:

presso l'istituto professionale « Amerigo da Schio » di Vicenza una festa di carnevale organizzata in orario scolastico si è fatta trasformata in una esibizione nazifascista con atteggiamenti, testi e canzoni inneggianti al fascismo;

in tale situazione, non vi sarebbe stato alcun intervento da parte del preside e delle autorità scolastiche per porre fine all'episodio, che, fra l'altro, ha causato l'abbandono del plesso da parte della maggioranza degli studenti, garantendo così per due ore di esibizione musicale di molti fascisti venuti da fuori a spese della scuola;

il costo è stato di lire 1.500.000 —:

quali iniziative intenda assumere per individuare eventuali responsabilità legate a mancata sorveglianza e controllo e per ripristinare all'istituto Amerigo da Schio la credibilità e l'autorevolezza necessarie nell'insegnamento. (4-07896)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli Studi di Vicenza ha fatto presente che dai chiarimenti forniti dal preside dell'istituto professionale « Amerigo da Schio » in merito alla festa svoltasi l'ultimo giorno di carnevale nell'istituto, non sono state rilevate con riguardo all'iniziativa, in sé, elementi di illegittimità tali da far emergere specifiche responsabilità a carico del dirigente scolastico.

La medesima, infatti, attivata su proposta del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio d'istituto e programmata in orario pomeridiano ed extrascolastico, è stata regolarmente deliberata dal consiglio medesimo nell'ambito delle attività complementari integrative di cui alla direttiva n. 133 del 3.4.1996, ed è stata finanziata con i fondi assegnati alle scuole per tali progetti.

Il Consiglio d'Istituto non è in verità intervenuto sulla scelta dei gruppi musicali che avrebbero dovuto partecipare alla festa rimettendo in buona fede tale scelta ai rappresentanti degli studenti i quali avevano

comunque provveduto a informare delle loro decisioni il comitato studentesco.

Non erano peraltro note né ai membri del Consiglio né al Capo di Istituto le tendenze politiche del gruppo musicale «Hobbit» chiamato dagli studenti ad esibirsi.

Durante la manifestazione sono stati presenti in istituto, fino alle ore 17, sia, il preside che il collaboratore vicario i quali hanno dichiarato di non aver notato alcun atteggiamento da parte dei partecipanti improntato ad intenti apologetici fascisti o nazisti.

Peraltro le uniche persone estranee alla scuola e presenti erano i tecnici del suono e gli accompagnatori dei gruppi musicali.

A seguito di un articolo apparso sulla stampa locale il Consiglio d'istituto dopo aver preso visione dei testi delle canzoni del gruppo-musicale «Hobbit» ha disapprovato l'operato del rappresentante degli studenti il quale non aveva correttamente informato la scuola, pur essendone a conoscenza, sulle tendenze politiche del gruppo ed ha inviato un documento di protesta al «Giornale di Vicenza» che ha interpretato i fatti in modo unilaterale falsando l'immagine dell'Istituto che non è stato mai né sarà «campo di battaglia tra band di ideologie opposte».

Il medesimo Provveditore agli Studi ha infine fatto presente di non ritenere, sulla base dei chiarimenti forniti che siano da adottare ulteriori specifici interventi in merito ad una situazione che peraltro è ormai definita.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ZACCHERA. — Al Ministro dei beni culturali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

è stato chiuso a Torino il Teatro Macario, importante punto di riferimento per il teatro dialettale piemontese, le cui strutture erano state recentemente ristrutturare affinché fossero messe a norma con le leggi vigenti anche dal punto di vista della sicurezza;

a complicare le vicende legate alla ripresa dell'attività teatrale è insorto un contenzioso tra la curatela fallimentare della struttura e l'associazione Teatro Macario che, senza fini di lucro, si proponeva e si propone di rilanciare l'utilizzo ottimale del teatro;

risulterebbe che nei mesi scorsi la struttura immobiliare sarebbe stata ceduta a privati ad un prezzo molto modesto, inferiore a quello di mercato in una zona così centrale di Torino (Via Santa Teresa) tanto da far pensare che non si voglia più riprendere l'attività teatrale ma utilizzare la struttura a diversi fini urbanistici —:

che cosa risulti ad oggi del futuro di questo prestigioso teatro piemontese, se vi siano contatti per una ripresa dell'attività teatrale e da parte di chi, se vi sia da temere per il futuro dell'utilizzo della struttura, quali linee-guida intenda seguire, anche attraverso i propri referenti in Piemonte, per favorire questa benemerita ed importante testimonianza artistica.

(4-09421)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, e limitatamente a quello di competenza di questa Amministrazione, si fa presente quanto segue.

L'Associazione culturale in argomento ha presentato istanza di contributo per la corrente stagione teatrale ma non è stato possibile sottoporla al parere della Commissione Consultiva in quanto, dal programma inviato dall'Associazione stessa, si è rilevato il mancato raggiungimento del minimo di attività previsto dalla vigente circolare per l'ammissione al sovvenzionamento.

Il Dipartimento dello Spettacolo inoltre non dispone di alcun elemento informativo sull'eventuale utilizzazione a fini diversi del Teatro Macario.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.